


Eni spa DISTRETTO CENTRO SETTENTRIONALE



Doc. SICS 219

STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE



*Progetto perforazione pozzo
"Calipso 5 Dir"*

Campo Gas Calipso

*Off-shore Adriatico Centro
Settentrionale*

Luglio 2018




Eni S.p.A.
Distretto Centro
Settentrionale


Doc. SICS 219
Studio di Impatto Ambientale
Progetto "Calipso 5 Dir"

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Progetto perforazione pozzo "Calipso 5 Dir"

Campo Calipso
Off-Shore Adriatico Centro-Settentrionale

 amec foster wheeler	00	Luglio 2018	 Antonino Cuzzola	 Vincenzo Nappa	 Gianluca Liberto
			 Mattia Bergamini	 Paolo Pucillo	
			 Martina Gardoni		
	REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

00	Emissione per Enti	Amec Foster Wheeler	 Eni L. Mauri	 Eni L. Coella	Luglio 2018
REV.	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 1 of 79</p>
---	-----------------------------	---	---------------------------

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 2 of 79</p>
---	-----------------------------	---	---------------------------

1	INTRODUZIONE	9
1.1	OBIETTIVI DELLA PERFORAZIONE	11
1.2	DESCRIZIONE DEL PROPONENTE	12
1.3	STRUTTURA DEL DOCUMENTO	13
2	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	14
2.1	PREMESSA	14
2.2	PIANIFICAZIONE ENERGETICA E CONTROLLO DELLE EMISSIONI	14
2.2.1	<i>Strumenti internazionali</i>	14
2.2.2	<i>Strumenti nazionali</i>	16
2.2.3	<i>Strumenti internazionali e nazionali di controllo delle emissioni</i>	21
2.3	PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR).....	23
2.4	PROGRAMMA ATTUATIVO PROVINCIALE DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE	24
2.5	MERCATO DEL GAS NATURALE	24
2.5.1	<i>Situazione europea</i>	24
2.5.2	<i>Situazione italiana</i>	27
2.6	NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO	29
2.6.1	<i>Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS)</i>	29
2.6.2	<i>Convenzione di Espoo</i>	34
2.6.3	<i>Convenzione di Barcellona</i>	35
2.6.4	<i>Accordo ACCOBAMS</i>	39
2.6.5	<i>Convenzione di Bonn</i>	40
2.6.6	<i>Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA (AEWA)</i>	40
2.6.7	<i>Convenzione di Londra (MARPOL 73/78)</i>	40
2.6.8	<i>Direttive e Convenzioni offshore di carattere generale</i>	41
2.6.8.1	Convenzioni internazionali sugli sversamenti di idrocarburi (OPPRC, CLC e IOPC)	41
2.6.8.2	Direttiva 2008/56/CE (strategia per l'ambiente marino)	42
2.6.8.3	Direttiva 2013/30/UE (Sicurezza nelle attività offshore)	43
2.6.8.4	Direttiva 2014/89/UE (Pianificazione Spazi Marini)	44
2.6.8.5	Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 Gennaio 2017	45
2.6.9	<i>Rapporti con il progetto</i>	45
2.7	TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE	45
2.8	PIANIFICAZIONE DI SETTORE	46
2.8.1	<i>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) - Regione Marche</i>	46
2.8.2	<i>Piano di Raccolta e di Gestione dei rifiuti prodotti dalle Navi - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale</i>	48
2.8.3	<i>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) - Regione Emilia Romagna</i> ...	49
2.8.4	<i>Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del porto di Ravenna</i>	51
2.9	TRAFFICO MARITTIMO	52
2.9.1	<i>Rapporti con il progetto</i>	56
2.10	AREE SOTTOPOSTE A TUTELA, PROTEZIONE, VINCOLI E RESTRIZIONI	56
2.10.1	<i>Beni vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.</i>	57
2.10.2	<i>Zone archeologiche marine</i>	59
2.10.3	<i>Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR)</i>	60
2.10.4	<i>Aree Naturali Protette (EUAP)</i>	61
2.10.5	<i>Aree marine protette</i>	63
2.10.6	<i>Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC e IBA)</i>	64
2.10.7	<i>Zone Umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar, 1971) e Aree umide identificate dal progetto MedWet - ISPRA</i>	66
2.10.8	<i>Zona di tutela biologica e di ripopolamento ittico</i>	68

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 3 of 79</p>
---	-----------------------------	---	---------------------------

2.10.9	<i>Zone interdette alla pesca, all'ancoraggio ed alla navigazione.....</i>	71
2.10.10	<i>Aree sottoposte a restrizioni di natura militare.....</i>	71
2.10.11	<i>Rapporti con il progetto</i>	75
2.11	PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA.....	75
BIBLIOGRAFIA		78

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 4 of 79</p>
---	-----------------------------	---	---------------------------

Elenco delle Tabelle

Tabella 1-1: Estremi della concessione di coltivazione B.C 14.AS.....	9
Tabella 1-2: Vertici della concessione di coltivazione B.C 14.AS	10
Tabella 2-1: Consumi annui di gas naturale in milioni di tonnellate olio equivalenti - Mtoe (Fonte: Eurogas)	25
Tabella 2-2: Pianificazione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti regionali (fonte (Regione Emilia Romagna, 2016)	51
Tabella 2-3: Elenco aree soggette a vincolo paesaggistico situate lungo le coste marchigiane (fonte: Sitap beni culturali http://www.sitap.beniculturali.it/)	58

Elenco delle Figure

Figura 1-1: Ubicazione della concessione di coltivazione e della piattaforma Calipso (fonte: dati UNMIG rielaborazione Amec Foster Wheeler)	10
Figura 1-2: Ubicazione dei pozzi Calipso 4 dir B, Calipso 3dir A e futura ubicazione Calipso 5 dir (fonte: dati UNMIG rielaborazione Amec Foster Wheeler).....	11
Figura 2-1: Mappa con indicazione delle zone marine Aperte alla Prospezione, Ricerca e Coltivazione di Idrocarburi (fonte: (UNMIG, 2015) - "Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse" pubblicazione UNMIG http://unmig.mise.gov.it).....	19
Figura 2-2: Consumi di energia primaria in Mtoe nei Paesi (fonte (Eurogas, 2015))	25
Figura 2-3: Consumo di Energia Primaria nel 2014 nei paesi EU28 (fonte (Eurogas, 2015)).....	26
Figura 2-4: Paesi di approvvigionamento di gas naturale nel 2014 nei paesi EU28 (fonte (Eurogas, 2015))	26
Figura 2-5: Paesi di approvvigionamento gas naturale nel 2014 nei paesi EU28 (fonte (Eurogas, 2015))	27
Figura 2-6: Bilancio dell'Energia nel 2014 e 2015 espressa in milioni di tonnellate di petrolio equivalente (Mtep) (fonte (AEEGSI, 2016)).....	28
Figura 2-7: Dipendenza energetica dell'Italia. Anni 1995-2015 (fonte: dati unione petrolifera elaborazione Amec Foster Wheeler, 2016)	29
Figura 2-8: Delimitazione delle linee di base e delle acque territoriali italiane (DPR 26.4.1973, n. 816) (Elaborazione dell'Ufficio cartografia della DGRME)	31
Figura 2-9: Tavola degli accordi e delle convenzioni stipulate dall'Italia con i paesi frontisti (fonte UNMIG, http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/cartografia/piattaforma a/cartapiattaforma.pdf).....	33
Figura 2-10: Estratto della carta delle aree ASPIM/SMPAMI (fonte RAC/SPA, http://www.rac- spa.org/sites/default/files/doc_spamis/spamis_2015.pdf)	38
Figura 2-11: Aree Candidate per la Creazione di Nuove ASPIM in mare aperto (fonte RAC/SPA, http://www.rac- spa.org/sites/default/files/doc_open_seas/livre_final.pdf)	39
Figura 2-12: Area Oggetto dell'Accordo ACCOBAMS dal Novembre 2010 (fonte accobams.org , http://www.accobams.org/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=1078:agreement-area&catid=68:presentation&Itemid=1)...	39
Figura 2-13: Produzione dei rifiuti solidi urbani a livello Regionale, 2001 - 2011. (Fonte: PRGR Regione Marche)	47

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 5 of 79</p>
---	-----------------------------	---	---------------------------

Figura 2-14. Andamento della percentuale di raccolta differenziata – dettaglio provinciale, 2001 – 2013. (Fonte: PRGR Regione Marche)	48
Figura 2-15: Ubicazione della concessione di coltivazione e della piattaforma Calipso (fonte: dati UNMIG rielaborazione Amec Foster Wheeler) ..	57
Figura 2-16: Ubicazione della piattaforma Calipso e dei vincoli paesaggistici (fonte: rielaborazione Amec Foster Wheeler)	59
Figura 2-17: Ubicazione della piattaforma Calipso e vincoli definiti dall’articolo 32 del PPAR (fonte: rielaborazione Amec Foster Wheeler degli Elaborati Cartografici del Piano)	61
Figura 2-18: Ubicazione della piattaforma Calipso e delle aree naturali terrestri protette (fonte: rielaborazione Amec Foster Wheeler)	62
Figura 2-19: Ubicazione della piattaforma Calipso e delle aree naturali marine protette (fonte: rielaborazione Amec Foster Wheeler)	64
Figura 2-20: Ubicazione della piattaforma Calipso e delle aree Natura 2000 (fonte: rielaborazione Amec Foster Wheeler)	66
Figura 2-21: Ubicazione areaa Ramsar in Italia (fonte MATTM, http://www.minambiente.it/pagina/zone-umide-di-importanza-internazionale)	67
Figura 2-22: Inventario delle zone umide regionali (Fonte: Regione Marche, progetto Medwet)	68
Figura 2-23: Ubicazione della piattaforma Calipso e delle principali zone di tutela biologica - ZTB (fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, “Lo Stato della Pesca nei Mari Italiani” 2012)	70
Figura 2-24: Carta n. 1050 (Zone normalmente impiegate per le esercitazioni navali e di tiro e zone dello spazio aereo soggette a restrizioni – Scala 1:1.700.000) edita dall’Istituto Idrografico della Marina e riportata nella Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2017 (fonte: http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/comandienti/scientifici/idrografico/Documents/Premessa_2017_nuova_da_EDT_WEB.pdf)	73
Figura 2-25: Legenda Carta n. 1050 (fonte: http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/comandienti/scientifici/idrografico/Documents/Premessa_2017_nuova_da_EDT_WEB.pdf)	74
Figura 2-26: Estratto della Carta n. 1050 dell’area di interesse (fonte: http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/comandienti/scientifici/idrografico/Documents/Premessa_2017_nuova_da_EDT_WEB.pdf)	75
Figura 2-27: Ubicazione della piattaforma Calipso e delle aree di allevamento ittico ed acquacoltura (fonte: Demanio marittimo Allegato 5 rielaborazione Amec Foster Wheeler)	77
Figura 2-28: Ubicazione della piattaforma Calipso e delle aree di allevamento ittico ed acquacoltura (fonte: Demanio marittimo Allegato 6 rielaborazione Amec Foster Wheeler)	77

Elenco delle Tavole

Tavola 1a	Ubicazione Pozzo Offshore “Calipso 5 DIR” su foto aerea
Tavola 1b	Ubicazione Pozzo Offshore “Calipso 5 DIR” su Carta Nautica, Foglio 923 (IIM)
Tavola 2	Carta batimetrica

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 6 of 79</p>
---	-----------------------------	---	---------------------------

Tavola 3	Delimitazione Aree Naturali Protette
Tavola 4	Delimitazione Aree Naturali Protette appartenenti alla Rete Natura 2000 ed Important Bird Areas (IBA)
Tavola 5	Aree ed Elementi sottoposti a Vincolo Paesaggistico
Tavola 6	Aree Militari Interdette ed Aree interessate da allevamenti ittici
Tavola 7a	Ubicazione Concessioni di Coltivazione e Giacimenti
Tavola 7b	Ubicazione giacimento Pozzo Offshore Calipso 5 Dir
Tavola 8	Punti di emissione in atmosfera
Tavola 9	Punti di scarico Calipso 5 Dir

Elenco Allegati

Allegato 1	Modello di dispersione atmosferica
Allegato 2	Modello elasto-plastico di subsidenza
Allegato 3	Piano di monitoraggio

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 7 of 79</p>
---	-----------------------------	---	---------------------------

ACRONIMI

ACCOBAMS	Accordo per la Conservazione dei Cetacei del Mediterraneo
AEWA	Accordo sulla Conservazione degli Uccelli Acquatici
ATO	Ambito Territoriale Ottimale
CE	Commissione Europea
CCE	Comunità Economica Europea
CMS	Convenzione sulle Specie Migratorie
COM	Comunicazione
D.C.P.	Delibera Consiglio Provinciale
D.C.R.	Delibera del Consiglio Regionale
D.Lgs.	Decreto legislativo
DM	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto Presidente della Repubblica
EMSA	Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima
EUAP	Elenco Ufficiale Aree Protette
GNL	Gas Naturale Liquefatto
IBA	Important Bird Area
ICBP	Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
IUCN	International Union for the Conservation of Nature
IWRB	Ufficio Internazionale per la Ricerca sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici
MATTM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MiSE	Ministero dello Sviluppo Economico
MIT	Ministero Infrastrutture e Trasporti
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OPCM	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
OPCR	Convenzione Internazionale sullo sversamento di idrocarburi
PAP	Piano Attuativo Provinciale
PAPR	Piano Paesistico Ambientale Regionale

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 8 of 79</p>
---	-----------------------------	---	---------------------------

P.E.A.R.	Piano Energetico Ambientale Regionale
P.G.T.	Piano di Governo del Territorio
PLQ	Pliocene
POM	Programma di Misura
PPGR	Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti
PRGR	Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti
PSR	Piano di Sviluppo Rurale
PTCP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
SEN	Strategia Energetica Nazionale
SIA	Studio di Impatto Ambientale
SIC	Sito di Interesse Comunitario
S.p.A.	Società per Azioni
Tep/toe	tonnellate equivalenti di petrolio
UNCLOS	Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare
UE	Unione Europea
UNESCO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura
UNMIG	Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia
V.A.S.	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
ZEE	Zone Economiche Esclusive
ZSC	Zone Speciali di Conservazione
ZPS	Zone di Protezione Speciale
ZTB	Zone di Tutela Biologica

 Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale	Data Luglio 2018	Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico	Pagina 9 of 79
--	---------------------	---	-------------------

1 Introduzione

Il presente documento costituisce lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) predisposto per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) inerente la perforazione del pozzo offshore denominato "Calipso 5 Dir". La perforazione avverrà a partire dalla esistente piattaforma "Calipso", ubicata nell'offshore marchigiano, a circa 35 km dalla costa (Tavola 1).

L'attività verrà eseguita all'interno della concessione di coltivazione denominata "B.C 14.AS", zona marina B, titolari Eni (51%) ed Edison (49%) ed i cui dati generali sono riportati nelle seguenti Tabella 1-1 e Tabella 1-2.

Codice	Conferimento	Periodo di vigenza	Scadenza	Superficie
987	27/05/1980	Prima proroga 27/05/2010	27/05/2020	228,24 km ²

Tabella 1-1: Estremi della concessione di coltivazione B.C 14.AS

Vertice	Longitudine	Latitudine
a	13° 37'	43° 53'
b	13° 40'	43° 53'
c	13° 40'	43° 52'
d	13° 45'	43° 52'
e	13° 45'	43° 51'
f	13° 56'	43° 51'
g	13° 56'	43° 45'
h	13° 52'	43° 45'
i	13° 52'	43° 46'
l	13° 50'	43° 46'
m	13° 50'	43° 47'
n	13° 42'	43° 47'
o	13° 42'	43° 48'
p	13° 39'	43° 48'
q	13° 39'	43° 49'
r	13° 37'	43° 49'

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 10 of 79</p>
---	-----------------------------	---	----------------------------

Vertice	Longitudine	Latitudine
s	13° 37'	43° 50'
t	13° 36'	43° 50'
u	13° 36'	43° 52'
v	13° 37'	43° 52'
z	13° 37'	43° 53'

Tabella 1-2: Vertici della concessione di coltivazione B.C 14.AS

L'ubicazione della concessione di coltivazione e della piattaforma Calipso sono riportate nella Figura 1-1.




Figura 1-1: Ubicazione della concessione di coltivazione e della piattaforma Calipso (fonte: dati UNMIG rielaborazione Amec Foster Wheeler)

Il documento è stato predisposto sulla base di quanto previsto dall'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir</p> <p>Studio di impatto ambientale</p> <p>Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 11 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

1.1 Obiettivi della perforazione

L'obiettivo della perforazione del pozzo Calipso 5 Dir è l'ottimizzazione della produzione di livelli PLQ P1, PLQ Q, PLQ T già in produzione come con i pozzi presenti all'interno della stessa concessione:

- Il livello PLQ P1 è attualmente in produzione, sulla string (batteria di tubi di produzione) corta del pozzo Calipso 4 dir B;
- Il livello PLQ Q ed il livello PLQ T sono attualmente in produzione congiunta, sulla string lunga del pozzo Calipso 4 dir B.




Figura 1-2: Ubicazione dei pozzi Calipso 4 dir B, Calipso 3dir A e futura ubicazione Calipso 5 dir (fonte: dati UNMIG rielaborazione Amec Foster Wheeler)

Il pozzo verrà perforato in direzione Sudest rispetto alla piattaforma, con azimuth di circa 130° ed una inclinazione massima di $72,5^\circ$ che, in corrispondenza del giacimento, si riduce a 55° .

Per gli ulteriori dettagli si rimanda al Quadro di riferimento Progettuale del presente SIA.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir</p> <p>Studio di impatto ambientale</p> <p>Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 12 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

1.2 Descrizione del proponente

Eni è un'impresa integrata nell'energia presente con oltre 33.000 persone in 73 Paesi nel mondo.

Eni è uno dei principali attori nelle attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, di raffinazione e vendita di prodotti petroliferi, di generazione e commercializzazione di energia elettrica.

Il business Eni si divide in 2 divisioni:

- *Upstream*: il ramo che si occupa di esplorazione, sviluppo ed estrazione di olio e gas naturale, attiva in 42 Paesi;
- *Mid-Downstream*: è il ramo che commercializza gas sul mercato europeo sulla base di un portafoglio di disponibilità da produzione Eni e da contratti long-term; commercializza GNL su scala globale, produce e vende energia elettrica con impianti a gas. Attraverso raffinerie di proprietà, processa greggi per la produzione di carburanti e lubrificanti venduti all'ingrosso o tramite reti di distribuzione e distributori. Eni è attiva nel trading di olio, gas naturale, GNL ed energia elettrica;

Eni *Upstream* opera in Italia dal 1926 e nel 2016 la produzione di petrolio e gas naturale in quota Eni è stata di 133 mila boe/giorno. L'attività è condotta nel Mare Adriatico e Ionico, nell'Appennino Centro-Meridionale, nell'*onshore* e nell'*offshore* siciliano e nella Val Padana per una superficie complessiva di 20.818 chilometri quadrati (16.767 chilometri quadrati in quota Eni).

Le attività operate di esplorazione e produzione sono regolate da contratti di concessione (50 nell'*onshore* e 64 nell'*offshore*) e permessi di ricerca (12 nell'*onshore* e 9 nell'*offshore*) (fonte: fact book eni - 2016).

Il modello di business di Eni è volto alla creazione di valore di lungo termine per tutte le categorie di portatori di interesse (*stakeholder*) attraverso il conseguimento degli obiettivi di redditività e di crescita, l'efficienza, l'eccellenza operativa e la prevenzione dei rischi di business, la tutela dell'ambiente e delle comunità dove l'azienda opera, la salvaguardia della salute e sicurezza delle persone che lavorano in Eni e con Eni e il rispetto dei diritti umani, dell'etica e della trasparenza.

L'agire responsabile e sostenibile di Eni si sviluppa in tutte le fasi operative secondo un approccio in linea con le Linee Guida ISO 26000:

- Pre-acquisizione;
- Negoziazione/acquisizione;
- Sviluppo;
- *Operation/Produzione*;
- Dismissione.

Gli ambiti che distinguono l'approccio di Eni per lo sviluppo sono, tra le altre:

- Sviluppo socio economico;
- Tutela e valorizzazione delle risorse.

Il modo di operare di Eni fondato sull'eccellenza operativa, l'attenzione alla salute, alla sicurezza e all'ambiente è volto alla prevenzione e alla riduzione dei rischi operativi.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 13 of 79</p>
---	-----------------------------	---	----------------------------

1.3 Struttura del documento

Il presente studio è strutturato come segue:

- La presente introduzione (Capitolo 1);
- Quadro di riferimento Programmatico, con la valutazione della compatibilità del progetto rispetto agli attuali strumenti di pianificazione del territorio e di settore (Capitolo 2);
- Quadro di riferimento Progettuale, con l'identificazione degli interventi progettuali da realizzarsi per la perforazione del pozzo Calipso 5 Dir (Capitolo 3);
- Quadro di riferimento Ambientale, con la caratterizzazione del territorio e dell'ambiente ai fini della successiva valutazione degli impatti (Capitolo 4);
- Stima degli Impatti, con la valutazione degli effetti sull'ambiente delle attività proposte, in termini di impatti prodotti, e le misure di mitigazione previste (Capitolo 5);
- Conclusioni (Capitolo 6).

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir</p> <p>Studio di impatto ambientale</p> <p>Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 14 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1 Premessa

Nel presente Capitolo, oltre alla descrizione degli strumenti di pianificazione energetica, vengono descritti gli strumenti di governo e tutela del territorio in cui verrà realizzato il progetto.

Gli strumenti analizzati verranno quindi messi in relazione alle attività oggetto del presente studio, descritte in dettaglio nel Quadro di Riferimento Progettuale.

Data la particolare ubicazione del progetto, nell'offshore marchigiano a circa 35 km, tra gli strumenti urbanistici locali sono stati descritti e analizzati quelli inerenti la gestione dei rifiuti (regionale, provinciale e portuale), tematica direttamente legata alla realizzazione del pozzo offshore Calipso 5 Dir.

2.2 Pianificazione energetica e controllo delle emissioni

2.2.1 Strumenti internazionali

La politica energetica dell'Unione Europea (UE) si ispira agli obiettivi energetici a lungo termine, ossia sicurezza dell'approvvigionamento, competitività e sostenibilità, fissati nel 1995 nel libro bianco *"Una politica energetica per l'Unione europea"*, COM (95) 682 (COM, Una politica energetica per l'Unione europea, 1995), seguito dal libro verde *"Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico"*, COM (2000) 769 (COM, 2000) e dalla sua successiva edizione, COM (2002) 321 (COM, 2002) .

Il libro verde *"Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura"*, COM (2006) 105 (COM, 2006), illustra le nuove realtà energetiche dell'Europa, sulla base di tre obiettivi principali quali sostenibilità, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento, obiettivi affermati nuovamente nella strategia Europa 2020, che legano tra loro le politiche dirette al contrasto delle variazioni climatiche a quelle di efficienza energetica e di diffusione delle fonti rinnovabili di energia.

Il successivo libro verde *"Un quadro per le Politiche dell'Energia e del Clima all'orizzonte 2030"*, COM (2013) 169 (COM, 2013), pone in materia di energia rinnovabile, efficienza energetica e riduzione delle emissioni ulteriori obiettivi con orizzonte temporale 2030.

A livello europeo, la principale normativa di riferimento è la seguente:

- **Direttiva 94/22/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 Maggio 1994 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- **Direttiva 2003/54/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 Giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la **Direttiva 96/92/CE**;
- **Direttiva 2003/55/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 Giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la **Direttiva 98/30/CE**;
- **Direttiva 2003/87/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 Ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la **Direttiva 96/61/CE** del Consiglio;
- **Direttiva 2004/67/CE** del Consiglio del 26 Aprile 2004 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 15 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

- **Direttiva 2004/101/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Ottobre 2004 recante modifica della Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
- **Direttiva 2005/89/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Gennaio 2006 concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture;
- **Direttiva 2006/32/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
- **Direttiva 2009/28/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- **Direttiva 2009/29/CE**, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Aprile 2009, di aggiornamento alla Direttiva 2003/87/CE, relativa al contenimento delle emissioni di gas climalteranti;
- **Direttiva 2009/73/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 Luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 2003/55/CE;
- **Regolamento (CE) n. 663/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 Luglio 2009, modificato dal Regolamento UE del 30 Dicembre 2010, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia;
- **Direttiva 2010/31/CE** che disciplina i regolamenti relativi alle prestazioni energetiche in edilizia;
- **Direttiva 2012/27/CE** sull'efficienza energetica, per quanto concerne sia l'eco-progettazione che l'etichettatura energetica dei prodotti;
- **Regolamento (UE) n. 312/2014** della Commissione del 26 Marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- **Comunicazione della Commissione 2014/C 200/01 del 28 Giugno 2014** *Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020*;
- **Regolamento (UE) 2015/1222** della Commissione, del 24 Luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;
- **Comunicazione (UE) n. 80/2015**, la quale definisce una serie di strategie per garantire il fabbisogno energetico dell'Unione in maniera sostenibile;
- **Comunicazione (UE) n. 82/2015**, che riporta la volontà dell'Unione Europea di aumentare la interconnessione elettrica tra i diversi stati membri;
- **Comunicazione (UE) COM 2016** del 30 Novembre 2016, che definisce quale prioritaria la necessità di legiferare in merito alle molteplici proposte sulla legislazione energetica presentate nel 2015 e nel 2016.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir</p> <p>Studio di impatto ambientale</p> <p>Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 16 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

2.2.2 Strumenti nazionali

A livello nazionale il riferimento è rappresentato dal documento di programmazione e indirizzo "Strategia Energetica Nazionale (SEN)". La prima versione fu approvata con Decreto Interministeriale del 8 Marzo 2013.

In sintesi, tale documento identificava sette priorità, ponendo obiettivi concreti e proponendo specifiche misure di supporto:

- Efficienza energetica;
- Sviluppo mercato competitivo e *Hub* del gas Sud-europeo;
- Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;
- Sviluppo dell'infrastruttura e del mercato elettrico;
- Ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti;
- Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali;
- Modernizzazione del sistema di *governance*.

Le scelte della SEN erano e sono orientate allo Sviluppo della produzione nazionale di idrocarburi, con un ritorno ai livelli degli anni novanta, portando dal ~7 al ~14% il contributo al fabbisogno energetico totale, nel rispetto dei più elevati standard ambientali e di sicurezza internazionali, al sostegno di un settore che parte da una posizione di leadership internazionale e che rappresenta un importante motore di investimenti e occupazione.

Con D. M. del 10 Novembre 2017 è stata adottata la nuova Strategia Energetica Nazionale, i cui tre obiettivi principali riguardano:

- Competitività – Ridurre il gap di prezzo dell'energia allineandosi a prezzi UE, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
- Ambiente – Raggiungere obiettivi ambientali Clima – Energia, in linea con gli obiettivi COP21;
- Sicurezza – Migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità del sistema.

Con particolare riferimento all'attività di progetto, il gas assume un ruolo chiave per la transizione energetica, stante la crescita delle rinnovabili, poiché rappresenterà la risorsa di back-up del sistema elettrico. Si riconosce comunque che quello italiano è un sistema in difficoltà in quanto ha un margine di sicurezza ridotto, anche nonostante l'arrivo del gasdotto TAP, rispetto al picco di domanda massima invernale.

Secondo quanto appena esposto, nulla osta alla realizzazione dei lavori previsti per il progetto Calipso ed anzi, l'attività procede nella direzione indicata dalla Strategia Energetica Nazionale, che è volta all'incremento dell'attività di ricerca e sviluppo, oltre che alla diminuzione della dipendenza energetica dall'estero, ferma restando la compatibilità ambientale delle opere. A livello nazionale, la principale normativa di riferimento è rappresentata da:

- **Legge No. 613** del 21 Luglio 1967 "*Ricerca e coltivazione degli Idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 Gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli Idrocarburi liquidi e gassosi*": riporta i principi adottati per la regolamentazione della ricerca ed estrazione degli Idrocarburi nella piattaforma continentale italiana;

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir</p> <p>Studio di impatto ambientale</p> <p>Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 17 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

- **Legge n. 9** del 9 Gennaio 1991 *"Norme per l'Attuazione del Nuovo Piano Energetico Nazionale: Aspetti Istituzionali, Centrali Idroelettriche ed Elettrodotti, Idrocarburi e Geotermia, Autoproduzione e Disposizioni Fiscali"*: disciplina il settore idroelettrico, idrocarburi, geotermico, l'autoproduzione di energia elettrica e la realizzazione di elettrodotti;
- **Legge n. 10** del 9 Gennaio 1991 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*: regola il regime finanziario e di incentivi legati al Piano Energetico Nazionale;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 484** del 18 Aprile 1994 *"Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare"*, stabilisce al Titolo II, Capo I, articoli da 4 a 10, le regole relative alla modalità di conferimento dei Permessi di Prospezione;
- **Decreto Legislativo n. 625** del 25 Novembre 1996 *"Attuazione della direttiva 94/22 CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi"*: disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana;
- **Decreto Legislativo n. 112** del 31 Marzo 1998 *"Conferimento di Funzioni e Compiti Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in Attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59"* (Riforma Bassanini e Riforma dell'articolo 117 della Costituzione), successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 443 del 29 Ottobre 1999, che in base al principio di sussidiarietà ha trasferito molte funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali;
- **Decreto Legislativo n. 164** del 23 Maggio 2000 *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 Maggio 1999, n. 144"*, abrogata dalla direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003. L'obiettivo di quest'ultima Direttiva è la realizzazione di un mercato concorrenziale europeo del gas naturale, attraverso la creazione di singoli mercati nazionali liberi;
- **Legge n. 443** del 21 Dicembre 2001 *"Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio della attività produttive"* nota come "Legge Obiettivo", per quanto riguarda il settore energetico individua come strategici per il Paese lo sviluppo del settore *upstream* della ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, nel mare continentale e nella piattaforma continentale italiana;
- **Legge n. 239** del 23 Agosto 2004 *"Riordino del Sistema Energetico, nonché Delega al Governo delle Disposizioni Vigenti in Materia di Energia"* (Legge Marzano): finalizzata alla riforma e al complessivo riordino del settore dell'energia, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- **Legge n. 62** del 18 Aprile 2005 *"Disposizioni per l'Adempimento di Obblighi Derivanti dall'Appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea. Legge Comunitaria 2004"*. L'articolo 16 (Disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 Giugno 2003, relativa a Norme Comuni per il Mercato Interno del Gas Naturale e che abroga la Direttiva 98/30/CE) prevede

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir</p> <p>Studio di impatto ambientale</p> <p>Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 18 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

che, al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per dare attuazione alla Direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale. L'articolo 17 (Disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 Aprile 2004, concernente "Misure volte a Garantire la Sicurezza dell'Approvvigionamento di Gas Naturale") prevede che al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 Aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;


- **Decreto Legislativo n. 152** del 3 Aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni "*Norme in materia ambientale*", definito Testo Unico Ambientale, costituisce il testo normativo di riferimento per la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti;
- **Decreto Legislativo No. 4** del 16 Gennaio 2008 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, recante norme in materia ambientale*": inserisce al punto 7 dell'Allegato II alla Parte Seconda del Decreto (Allegato riportante l'elenco dei progetti da sottoporre a procedura di VIA di competenza Statale) i progetti di prospezione, ricerca e coltivazione in mare;
- **Decreto Legislativo n. 128** del 29 Giugno 2010 "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69*";
- **Decreto Ministeriale del 4 Marzo 2011** "*Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale*": stabilisce le modalità di conferimento dei Permessi di Prospezione, di Ricerca e delle Concessioni di Coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari;
- **Decreto Legge n. 1** del 24 Gennaio 2012 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 Marzo 2012 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" sulle disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei e internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonché alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
- **Decreto Legge No. 83** del 22 Giugno 2012 "*Misure urgenti per la crescita del Paese*": incrementa a 12 miglia nautiche il limite dalle linee di costa lungo tutto il perimetro costiero nazionale oltre il quale poter effettuare le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ma, allo stesso tempo, consente agli operatori in possesso di titoli concessori ottenuti precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 128/10 di poter procedere con le attività previste fermo restando la sottoposizione delle stesse a Valutazione di Impatto Ambientale;

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 19 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

- Decreto Ministeriale del 9 Agosto 2013:** rimodula le Zone Marine, ossia quelle aree della piattaforma continentale italiana aperte alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di Idrocarburi. Tale rimodulazione ha lo scopo di valorizzare e potenziare il settore in zone di mare dove sussistono prospettive di grande interesse petrolifero, nel rispetto dei limiti ambientali previsti dalle vigenti norme (Art. 6, comma 17 del *Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006*) e dei massimi livelli di sicurezza previsti dalla Direttiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo, sulla sicurezza delle operazioni in mare. Le aree complessivamente aperte alle attività risultano così ridotte di oltre il 45% (da 255 a 139 mila chilometri quadrati), spostando le nuove attività verso aree lontane dalle coste;



Zone marine originariamente aperte alle attività minerarie
(Elaborazione dell'Ufficio cartografia della DGRME)



Zone marine aperte alle attività minerarie e rimodulate con D.M. 8/08/2013
(Elaborazione dell'Ufficio cartografia della DGRME)

Figura 2-1: Mappa con indicazione delle zone marine Aperte alla Prospezione, Ricerca e Coltivazione di Idrocarburi (fonte: (UNMIG, 2015) - "Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse" pubblicazione UNMIG <http://unmig.mise.gov.it>)

- Decreto Ministeriale** del 12 Settembre 2013 "*Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche*". Con il presente Decreto è garantita una ricaduta diretta dei benefici derivanti dalle attività svolte sui territori di insediamento degli impianti produttivi, mediante la destinazione di una quota delle relative maggiori entrate fiscali a un fondo per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali, individuati tramite accordi istituzionali di sviluppo con le amministrazioni locali. Le disposizioni vogliono, inoltre, favorire la realizzazione di ulteriori investimenti privati che sono fattore di crescita per l'economia, sia in termini di fiscalità generale, sia sotto il profilo occupazionale;

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 20 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

- **Decreto Legge n.133** del 12 Settembre 2014 *“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*, convertito dalla Legge n. 164 del 11 Novembre 2014 che agli articoli 37 e 38 definisce che i gasdotti di importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità;
- **Decreto Legislativo No. 145 del 18 Agosto 2015** *“Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”*, che dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. Tale Decreto si inserisce in un quadro normativo già esistente in materia di sicurezza e di protezione del mare dall’inquinamento che, fino ad allora, ha garantito attraverso una rigorosa applicazione e costanti controlli da parte delle strutture tecniche del Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con gli altri enti competenti, il raggiungimento dei più alti livelli europei di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente, con incidenti e infortuni tendenti allo zero, e comunque sei volte inferiori a quelli del complesso industriale produttivo.
- **Legge No. 208 del 28 Dicembre 2015** *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”*: modifica, fra l’altro, l’articolo 6, comma 17, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, prevedendo in ordine al divieto di eseguire nuove attività di ricerca e sviluppo degli idrocarburi in ambito offshore, che: **«il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale»**.
- **Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza – UNMIG prot. 5248 del 24/02/2016** *“Disposizioni attuative relative alla nuova normativa adottata con la Legge 28 Dicembre 2015 n. 238, Legge di Stabilità 2016”*: declina all’ambito minerario i contenuti di carattere ambientale della Legge di Stabilità 2016;
- **Decreto Legislativo n.141** del 18 Luglio 2016 *“Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 Luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”*;
- **Decreto Legislativo n.104** del 16 Giugno 2017 *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*: ulteriori modifiche al D. Lgs. 152/2006, con particolare riferimento agli Allegati alla Parte Seconda del Decreto riguardanti

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 21 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

l'elenco dei progetti da sottoporre a procedura di VIA e di Verifica di Assoggettabilità di competenza Statale o Regionale.

2.2.3 Strumenti internazionali e nazionali di controllo delle emissioni

A livello internazionale, il principale strumento per il controllo delle emissioni di gas serra è costituito dal Protocollo di Kyoto, sottoscritto l'11 Dicembre 1997, durante la Conferenza delle parti di Kyoto (la COP3) ed entrato in vigore il 16 Febbraio 2005, grazie dalla ratifica del Protocollo da parte della Russia.

Il Protocollo di Kyoto prevedeva l'obbligo di operare una riduzione delle emissioni di elementi inquinamentanti (biossido di carbonio ed altri cinque gas serra, ovvero metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) nel periodo 2008-2012 in una misura non inferiore all'8,65% rispetto alle emissioni registrate nel 1985, considerato anno base.

Il Protocollo di Kyoto è stato prolungato al 2020 mediante l'Accordo di Doha del 2012.

Nel Dicembre 2015 attraverso la firma dell'Accordo di Parigi è stato definito un piano d'azione, inteso a limitare il riscaldamento globale. I governi presenti hanno concordato i seguenti obiettivi a lungo termine:

- Mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali come obiettivo a lungo termine;
- Puntare a limitare l'aumento a 1,5°C, in modo così da ridurre in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici;
- Fare in modo che le emissioni raggiungano il valore massimo il più presto possibile, pur riconoscendo che per i Paesi in via di sviluppo occorrerà più tempo;
- Procedere successivamente a rapide riduzioni in conformità con le soluzioni scientifiche più avanzate disponibili.

Ogni Stato ha presentato alla Conferenza di Parigi propri Piani Nazionali di Azione per il clima. L'impegno concordato dai governi prevede inoltre:

- Riunirsi ogni cinque anni per stabilire obiettivi più ambiziosi in base alle conoscenze scientifiche;
- Riferire agli Stati membri e all'opinione pubblica cosa si sta facendo per raggiungere gli obiettivi fissati;
- Segnalare i progressi compiuti verso l'obiettivo a lungo termine attraverso un solido sistema basato sulla trasparenza e responsabilità.

Tale accordo ha inoltre riportato l'impegno da parte dell'Europa di ridurre, rispetto al 1990, del 40% le emissioni di gas serra entro il 2030. L'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi, inizialmente prevista per il 2020, è stata invece anticipata al Novembre 2016, avendo raggiunto una quota di ratifica del 58,82% lo scorso 5 Ottobre 2016.

In applicazione degli accordi sottoscritti durante la Conferenza l'Unione Europea ha pubblicato il 16 Febbraio 2016 un pacchetto di interventi in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica. L'obiettivo è quello di fornire l'Unione di una serie di strumenti volti ad affrontare la transizione energetica globale, al fine di fronteggiare possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico. In particolare, all'interno del pacchetto, si sottolinea il ruolo importante del gas nella fase di transizione verso un'economia a basso impatto energetico.

A livello europeo, ulteriori norme di riferimento sono:

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 22 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

- **Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/81/CE:** relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (conosciuta anche come "Direttiva IPPC");
- **Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo 446/2005:** strategia tematica sull'inquinamento atmosferico;
- **Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.166/2006:** relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti;
- **Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/50/CE:** relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- **Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/30/CE:** specifiche sui combustibili e riduzione emissioni gas serra - Modifica delle direttive 1998/70/CE, 1999/32/CE e 93/12/CE;
- **Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2010/75/UE:** relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- **Direttiva della Commissione Europea 2010/79/UE:** limitazione delle emissioni di composti organici volatili - Adeguamento al progresso tecnico dell'Allegato III della direttiva 2004/42/CE.

In Italia sono stati emessi strumenti legislativi di recepimento e attuazione del Protocollo di Kyoto, sono:

- **Legge n. 120/02** del 02 Giugno 2002 "*Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 Dicembre 1997*";
- **Delibera CIPE 123/02** del 19 Dicembre 2002 "*Revisione delle Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra*" ha approvato il "Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, 2003-2010", quale revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (Legge 120/2002);
- **Delibera CIPE 137/08** del 19 Dicembre 1998 "*Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra*"; con la quale il CIPE ha individuato le quote di riduzione dei gas serra da ottenersi su scala nazionale;
- **Decreto Legislativo n.171** del 21 Maggio 2004: attuazione della direttiva 2001/81/CE riguardante i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti;
- **Decreto Legislativo n.152** del 03 Aprile 2006 e s.m.i.: norme in materia ambientale;
- **Decreto Legislativo n.155** del 13 Agosto 2010: attuazione della Direttiva 2008/50/CE riguardante la qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
- **Decreto 15 Marzo 2012** del Ministero dello Sviluppo Economico "*Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome*" (Decreto Burden Sharing), definisce il contributo che ciascuna Regione e Provincia autonoma è tenuta a fornire ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale in termini di quota dei consumi lordi di energia coperta da fonti rinnovabili;

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 23 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

- **Decreto Ministeriale Ambiente del 29 Novembre 2012** "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 Novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea";
- **Decreto Legislativo No.250** del 24 Dicembre 2012 che modifica ed integra il D.Lgs. n.155/2010 definendo anche il metodo di riferimento per la misurazione dei composti organici volatili;
- **Decreto Ministeriale Ambiente del 22 Febbraio 2013** che stabilisce il formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di monitoraggio;
- **Decreto Legislativo No.30** del 13 Marzo 2013, "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra", che abroga il D.Lgs. n. 216/2006;
- **Decreto Legislativo No.46** del 4 Marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", il decreto ha modificato le Parti II, III, IV e V del D.Lgs. no.133/2005 (incenerimento di rifiuti) e ne ha assorbito i contenuti sull'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;
- **Decreto Legislativo No. 112** del 16 Luglio 2014 "Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo nei combustibili ad uso marino";
- **Decreto Ministeriale del 5 Maggio 2015** stabilisce i metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n.155/2010. In particolare, in allegato I, è descritto il metodo di campionamento e di analisi da applicare in relazione alle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5, mentre in allegato II è riportato il metodo di campionamento e di analisi da applicare per gli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal Benzo(a)pirene.

Come detto in precedenza, infine, l'Unione Europea ha ratificato il Protocollo di Parigi nel mese di Ottobre 2016, ed è dunque atteso nei prossimi mesi un passo formale a livello nazionale.

2.3 Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PEAR)

Il PEAR 2020 è stato approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche con Delibera Amministrativa n. 42 del 20 Dicembre 2016.

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) individua le linee di programmazione e di indirizzo della politica energetica ambientale nel territorio regionale consentendo alla Regione Marche di rispettare:

- la normativa "Burden Sharing" (DM 15 marzo 2012 e DM 11 maggio 2015 - normativa attuativa della Strategia Europea 20.20.20 in materia di clima ed energia e, in particolare, del D. lgs 28/2011 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- la "condizionalità ex ante" per l'utilizzo dei fondi strutturali - settore energia, così come stabilito dal POR Marche e dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Il nuovo Piano fornisce un'analisi della situazione energetica attuale, rielaborando il bilancio energetico regionale e valutando i risultati dell'attuazione del PEAR 2005; individua inoltre gli scenari, gli obiettivi, le azioni e gli strumenti per incrementare la quota

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 24 of 79</p>
---	-----------------------------	---	----------------------------

di energia rinnovabile sui consumi finali lordi e per risparmiare energia in tutti i settori di consumo (industria, terziario, commercio, trasporti, pubblica amministrazione, domestico e agricoltura), puntando sull'efficienza energetica.

In merito, la stessa Regione Marche sottolinea come vi siano importanti criticità strutturali, in particolare relative alle reti di trasporto, sulle quali è fondamentale intervenire prioritariamente per poter dare seguito agli obiettivi del Piano.

In merito alle fonti fossili, le stesse non rientrano negli obiettivi e nelle strategie del Piano, anche in ragione del fatto che tali materie sono in larga parte di competenza statale.

2.4 Programma Attuativo Provinciale del Piano Energetico Ambientale Regionale

Il Programma Attuativo Provinciale del Piano Energetico Ambientale Regionale PAP-PEAR, approvato con Atto di Consiglio Provinciale n. 39 del 10 Marzo 2011, ha l'obiettivo di mettere in relazione, fino al 2015, la domanda di energia dei principali settori economici con l'offerta delle fonti energetiche, studiando interventi adatti alla realtà provinciale di Ancona. I principali obiettivi del Piano si possono riassumere in:

- Diversificazione del portfolio energetico;
- Promozione delle energie rinnovabili;
- Uso più contenuto e razionale di quelle non rinnovabili.

Gli ambiti principali del PEAR:

- Risparmio energetico ed efficienza degli impianti;
- Utilizzo ed incentivazione delle energie rinnovabili con riduzione dei consumi energetici di fonti fossili;
- Individuazione e sostegno degli interventi più adatti finalizzati all'emanazione di linee guida idonee per la predisposizione dei regolamenti edilizi comunali.

All'interno del documento si sottolinea come, pur con l'intenzione di aumentare la quota di energia da fonte rinnovabile, la gran parte dell'approvvigionamento energetico della Provincia avvenga da fonti fossili. Nella provincia di Ancona sono presenti tre grandi centrali termoelettriche, una di dimensioni medio-piccole, oltre a varie di piccole dimensioni a servizio degli impianti produttivi.

2.5 Mercato del Gas naturale

2.5.1 Situazione europea

Secondo i dati riportati nei rapporti di Eurogas (Eurogas, 2011, Eurogas, 2012, Eurogas, 2013, Eurogas, 2014 e Eurogas, 2015), il consumo di gas naturale in Europa (EU28), dopo l'incremento avuto nel 2010, pari a circa il 7% rispetto al 2009, ha registrato sino al 2014 decrementi con un minimo del -1,5% (anno 2013) a un massimo del -10,4% (anno 2014).

La seguente Tabella 2-1 mostra i consumi annui dal 2010 al 2014 con i relativi incrementi/decrementi.

Anno Riferimento	Consumi gas naturale (Mtoe)	Incremento/Decremento rispetto anno precedente (%)
2010	442,5	7
2011	400	-10

 Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale	Data Luglio 2018	Doc. SICS_219	Pagina 25 of 79
		Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico	

Anno Riferimento	Consumi gas naturale (Mtoe)	Incremento/Decremento rispetto anno precedente (%)
2012	392,4	-2
2013	386,7	-1,5
2014	343,6	-10,4

Tabella 2-1: Consumi annui di gas naturale in milioni di tonnellate olio equivalenti – Mtoe (Fonte: Eurogas)

I dati Eurogas riferiti ai consumi energetici nel 2013 e nel 2014 nei singoli Paesi europei mostrano una generale diminuzione dei consumi in tutti i paesi, ad eccezione di Danimarca, Lituania, Ungheria, Malta e Romania (**Error! Reference source not found.**).

Il gas naturale risulta comunque essere la seconda fonte di energia primaria, coprendo il 21,3% della richiesta energetica (Figura 2-3).

Mtoe	Oil	Solid fossil fuels	Natural gas	Nuclear electricity	Hydro	Other renewables	Electricity net imports	Others	TOTAL	% CHANGE 2014/2013
AUSTRIA	12.1	3.0	6.4	0.0	3.5	6.6	0.8	0.7	33.0	-3.0%
BELGIUM	23.5	3.1	12.6	8.8	0.0	4.3	1.5	0.2	54.0	-9.8%
BULGARIA	3.6	5.9	2.3	1.2	0.4	0.2	-0.5	3.9	16.9	-0.7%
CROATIA	3.0	0.7	2.0	0.0	0.8	1.2	0.3	0.0	8.0	-4.8%
CYPRUS	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	-10.0%
CZECH REPUBLIC	9.2	16.0	6.1	6.9	0.4	1.7	0.0	0.0	40.3	-1.4%
DENMARK	6.7	3.4	2.8	0.0	0.0	4.6	0.0	0.4	17.9	0.7%
ESTONIA	0.4	4.5	0.4	0.0	0.0	0.8	-0.2	0.0	5.9	-0.2%
FINLAND	7.4	4.7	2.2	5.9	1.1	8.1	1.5	1.1	32.0	-2.4%
FRANCE	76.0	8.7	32.4	113.8	7.8	16.6	-5.8	0.0	249.6	-3.9%
GERMANY	107.9	78.8	63.9	25.3	1.7	33.8	-2.9	5.3	313.7	-5.0%
GREECE	10.9	6.8	2.9	0.0	0.5	2.1	0.2	0.0	23.4	-0.6%
HUNGARY	6.6	2.2	7.4	4.1	0.0	1.6	1.2	0.4	23.5	9.6%
IRELAND	6.3	2.0	3.7	0.0	0.1	0.9	0.2	0.1	13.3	-0.7%
ITALY	57.3	13.5	50.7	0.0	4.9	30.4	9.6	0.0	166.4	-3.8%
LATVIA	1.4	0.1	1.1	0.0	0.2	1.3	0.1	0.2	4.4	-2.9%
LITHUANIA	2.5	0.2	2.1	0.0	0.0	1.3	0.7	0.1	7.0	0.7%
LUXEMBOURG	2.7	0.1	0.8	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	4.2	-2.3%
MALTA	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9%
NETHERLANDS	28.2	9.1	28.9	0.9	0.0	3.2	1.3	1.0	72.6	-5.7%
POLAND	22.8	49.4	13.4	0.0	0.2	8.4	0.2	0.5	94.9	-3.7%
PORTUGAL	9.6	2.7	3.5	0.0	1.4	4.0	0.1	0.0	21.2	-4.5%
ROMANIA	9.0	5.8	9.9	2.6	4.2	1.4	-0.2	0.0	32.7	3.7%
SLOVAKIA	3.1	3.4	3.7	3.9	0.4	1.3	0.1	0.0	15.9	-4.1%
SLOVENIA	2.2	1.3	0.6	1.4	0.4	0.9	-0.1	0.0	6.7	-0.4%
SPAIN	50.7	12.0	23.7	14.9	3.4	13.9	-0.3	0.1	118.4	-1.7%
SWEDEN	14.4	2.0	0.8	14.8	14.6	5.0	-1.3	0.1	50.4	-1.6%
UNITED KINGDOM	65.8	31.3	59.3	13.9	3.6	10.7	1.8	0.0	186.4	-6.7%
EU-28	545.7	270.7	343.6	218.4	49.6	164.5	8.6	14.1	1 615.1	-3.9%
% Change 2014/2013	-2.3%	-6.6%	-10.4%	-0.5%	2.2%	2.0%	-3.9%	38.6%	-3.9%	
SWITZERLAND	11.0	0.1	2.7	6.9	3.4	1.5	-0.5	1.4	26.5	-4.9%
TURKEY	0.0	36.2	39.4	0.0	20.2	0.0	0.4	0.0	96.2	-16.6%

Units: Million tonnes of oil equivalent (net calorific value).

Note: Other renewables includes biomass, wind, solar and geothermal energy.

Figures are best estimates available at the time of publication.

Figura 2-2: Consumi di energia primaria in Mtoe nei Paesi (fonte (Eurogas, 2015))




Figura 2-3: Consumo di Energia Primaria nel 2014 nei paesi EU28 (fonte (Eurogas, 2015))

I settori residenziale e commerciale risultano essere i maggiori utilizzatori di gas naturale (41%) seguiti dall'industria con il 33% (Figura 2-4).




Figura 2-4: Paesi di approvvigionamento di gas naturale nel 2014 nei paesi EU28 (fonte (Eurogas, 2015))

Nel 2014 a livello europeo (EU28) la produzione interna rimane la maggiore fonte di approvvigionamento, coprendo circa il 33% del totale. Il restante quantitativo viene importato, prevalentemente dalla Russia (27%), seguita da Norvegia & altri (24%) ed Algeria (8%) (Figura 2-5).

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 27 of 79</p>
---	-----------------------------	---	----------------------------




Figura 2-5: Paesi di approvvigionamento gas naturale nel 2014 nei paesi EU28 (fonte (Eurogas, 2015))

2.5.2 Situazione italiana

Secondo i dati riportati nel documento (AEEGSI, 2016), in Italia nel 2015 il consumo interno lordo di gas naturale è aumentato di 5,6 miliardi di metri cubi, pari a un aumento del 9,1%.

Come visibile in **Error! Reference source not found.**, i consumi nel 2014 erano pari a 165,97 Mtep e nel 2015 sono cresciuti fino a 171,29 Mtep, mentre la produzione di energia è diminuita del 4,2% passando da 44,58 Mtep nel 2014 a 42,72 Mtep nel 2015.

Il settore nel quale si è registrata la maggiore crescita è quello della generazione termoelettrica (16,8%), seguito da un aumento dei consumi civili (residenziale e terziario) pari a 11,8% e, in ultimo, dall'incremento degli altri usi (7,7%), specie di quelli per autotrazione. L'unico settore nel quale è stata registrata una diminuzione (-3,4%) è l'industria.

La fonte energetica per la quale è stato registrato il maggior aumento di richiesta di energia è rappresentata dalle energie rinnovabili con 8,9%, seguite dal gas naturale e dal petrolio rispettivamente pari a 6,4% e 3,8% ed infine dall'energia elettrica con 1,2%; mentre il carbone ha subito una diminuzione del 6,8%, legata principalmente alla flessione dell'utilizzo nel comparto industriale (-6%).

L'aumento dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di petrolio è legata principalmente al trasporto (+11,7% e +4,0% rispettivamente), mentre l'incremento del consumo di energia elettrica deriva essenzialmente dell'industria (1,2%).

L'aumento dell'utilizzo del gas naturale è legato principalmente ai consumi per il funzionamento degli impianti termoelettrici (16,8%), in grado dunque di compensare rapidamente le eventuali insufficienze produttive elettriche delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), seguito dall'aumento dovuto ai consumi civili (residenziale e terziario), pari al 11,8%, nonché da un incremento significativo (7,7%) degli altri usi, specie di quelli per autotrazione, in aumento da anni.

	Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale	Data Luglio 2018	Doc. SICS_219	Pagina 28 of 79
			Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico	

	SOLIDI	GAS	PETROLIO	RINNOVABILI	ENERGIA ELETTRICA ^(A)	TOTALE	
ANNO 2015							
1	Produzione	0,30	5,55	5,47	31,41	-	42,72
2	Importazione	13,19	50,12	81,28	1,86	11,18	157,64
3	Esportazione	0,26	0,18	27,04	0,11	0,98	28,57
4	Variazione delle scorte	-0,22	0,19	0,50	0,03	0,00	0,50
5	Disponibilità per il consumo interno (1+2-3-4)	13,46	55,30	59,21	33,13	10,20	171,29
6	Consumi e perdite del settore energetico	-0,11	-1,61	-3,62	-0,01	-41,28	-46,64
7	Trasformazione in energia elettrica	-10,61	-17,11	-2,23	-25,64	55,59	-
8	Totale impieghi finali (5+6+7)	2,73	36,58	53,35	7,48	24,50	124,65
	- industria	2,68	11,47	3,95	0,03	9,31	27,44
	- trasporti	-	0,90	36,73	1,15	0,91	39,69
	- usi civili	0,00	23,50	3,01	6,29	13,82	46,62
	- agricoltura		0,14	2,14	0,01	0,47	2,75
	- usi non energetici	0,06	0,57	4,95	-	-	5,57
	- bunkeraggi	-	-	2,58	-	-	2,58
ANNO 2014							
1	Produzione	0,35	5,86	5,77	32,61	-	44,58
2	Importazione	13,46	45,67	71,19	2,22	10,28	142,83
3	Esportazione	0,24	0,19	20,31	0,14	0,67	21,55
4	Variazione delle scorte	-0,12	0,62	-0,63	0,02	-	-0,11
5	Disponibilità per il consumo interno (1+2-3-4)	13,69	50,71	57,27	34,67	9,62	165,97
6	Consumi e perdite del settore energetico	-0,12	-1,68	-3,55	-0,01	-40,84	-46,20
7	Trasformazione in energia elettrica	-10,65	-14,65	-2,34	-27,79	55,43	-
8	Totale impieghi finali (5+6+7)	2,93	34,39	51,38	6,87	24,21	119,77
	- industria	2,85	11,87	3,98	0,03	9,20	27,93
	- trasporti	-	0,86	35,33	1,03	0,90	38,12
	- usi civili	0,00	21,02	2,94	5,80	13,65	43,42
	- agricoltura		0,12	2,13	0,01	0,46	2,71
	- usi non energetici	0,08	0,51	4,71	0,00	-	5,30
	- bunkeraggi	-	-	2,29	-	-	2,29

(A) Energia elettrica primaria (idroelettrica, geotermoelettrica, eolico), importazioni/esportazioni dall'estero e perdite valutate a input termoelettrico.

Fonte: Elaborazione AEEGSI su dati del Ministero dello sviluppo economico e di Terna.

Figura 2-6: Bilancio dell'Energia nel 2014 e 2015 espressa in milioni di tonnellate di petrolio equivalente (Mtep) (fonte (AEEGSI, 2016))

La domanda di gas naturale è stata coperta per circa il 9,4% dalla produzione nazionale e per il 90,6% attraverso il ricorso all'importazione, in aumento rispetto all'88,4% registrato

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 29 of 79</p>
---	-----------------------------	---	----------------------------

nel 2013. I volumi di gas importato dall'estero sono, infatti, cresciuti di 5,4 Gm³ rispetto al 2014, tornando a 61,2 Gm³.

In particolare sono aumentate le forniture provenienti dall'Algeria, pari a 7,2 miliardi di metri cubi (+6,9% rispetto al 2014), dalla Russia, pari a 29,9 miliardi di metri cubi (+14,4% rispetto al 2014) e dalla Libia, pari a 7,1 miliardi di metri cubi (+9,1% rispetto al 2014). Si è invece registrata una riduzione di circa 0,8 miliardi di metri cubi (-7%) dei flussi provenienti dal Nord Europa (Olanda e Norvegia), che nel 2015 sono stati pari a 10,6 miliardi di metri cubi.

La seguente Figura 2-7 illustra la crescita della dipendenza dall'estero per il gas naturale dal 1995 al 2015.




Figura 2-7: Dipendenza energetica dell'Italia. Anni 1995-2015 (fonte: dati unione petrolifera elaborazione Amec Foster Wheeler, 2016)

Nel 2015 le importazioni lorde di gas sono risalite recuperando 5,4 dei 6,2 Mm³ persi nel 2014 e il grado di dipendenza dell'Italia dalle forniture estere è cresciuto dal 90,1% al 90,6%.

Le principali fonti di approvvigionamento nazionali sono la Russia (45%), l'Algeria (11,8%) e la Libia (11,6%). Le importazioni provenienti dal Nord Europa sono diminuite con l'8,3% dall'Olanda.

2.6 Normativa in materia di protezione dell'ambiente marino

2.6.1 Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS)

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS - United Nations Convention on the Law of the Sea) fissa un regime globale di leggi ed ordinamenti degli oceani e dei mari, che stabilisce norme che disciplinano tutti gli usi delle loro risorse. Essa sancisce il principio che tutti i problemi degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere affrontati nel loro complesso. Definisce, inoltre, linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali dei mari e degli oceani.

La Convenzione è stata aperta alla firma il 10 dicembre 1982 a Montego Bay, in Giamaica, dopo oltre 14 anni di negoziati che hanno visto la partecipazione di più di 150 paesi, rappresentanti tutte le regioni del mondo, tutti i sistemi giuridici e politici e diversi contesti

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir</p> <p>Studio di impatto ambientale</p> <p>Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 30 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

socio/economici. Al momento della sua adozione, la Convenzione ha incorporato in un unico strumento le regole tradizionali per gli usi degli oceani e dei mari e, allo stesso tempo, ha introdotto nuovi concetti giuridici per affrontare nuove problematiche. La Convenzione ha inoltre fornito il quadro per l'ulteriore sviluppo di specifiche aree del diritto del mare.

La convenzione è entrata in vigore, il 16 Novembre 1994, un anno dopo la firma della Guyana come sessantesimo Stato contraente, ed è stata ratificata dall'Italia con **Legge n. 689** del 2 Dicembre 1994.

La UNCLOS comprende 320 articoli e nove allegati tra i quali sono disciplinati i seguenti temi:

- la zonazione delle aree marine;
- la navigazione;
- lo stato di arcipelago e i regimi di transito;
- la zona economica esclusiva;
- la giurisdizione della piattaforma continentale;
- la attività estrattive minerarie nel fondo marino;
- i regimi di sfruttamento;
- la protezione dell'ambiente marino;
- la ricerca scientifica e la soluzione di dispute.

La Convenzione pone i limiti delle varie aree marine identificate, misurate in maniera chiara e definita a partire dalla cosiddetta linea di base.

Le linee di base normali coincidono con la linea di costa come indicata sulle carte nautiche a grande scala, ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero, e, in questo caso, non vi sono acque interne. Nelle località in cui la linea di costa è profondamente incavata e frastagliata, o vi è una frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si può impiegare il metodo delle linee di base rette che collegano punti appropriati, in genere promontori, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale. In questo caso la parte di mare tra la linea di costa e la linea di base è definito come acque interne.

L'Italia, con DPR n. 816 del 26 Aprile 1973, ha adottato un sistema di linee di base (articolato, lungo la penisola, in 21 segmenti, e attorno alla Sicilia e alla Sardegna, rispettivamente, in 10 e 7 segmenti) che ha prodotto una notevole semplificazione del margine esterno del mare territoriale e delle isole (Figura 2-8).



Figura 2-8: Delimitazione delle linee di base e delle acque territoriali italiane (DPR 26.4.1973, n. 816) (Elaborazione dell'Ufficio cartografia della DGRME)

Secondo i principi della UNCLOS la sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne, a una fascia adiacente di mare denominata mare territoriale, sullo spazio aereo soprastante tale mare territoriale e al relativo fondo marino e al suo sottosuolo.

Per mare territoriale, o acque territoriali, si intende la fascia di acque costiere che si estende per 12 miglia marine dalle linee di base (Figura 2-8).

La delimitazione delle acque territoriali tra l'Italia e i Paesi confinanti, nelle zone in cui la distanza tra le rispettive linee di base è inferiore alle 24 miglia, è stata attuata mediante i seguenti accordi:

Documento di proprietà Eni S.p.A.. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir</p> <p>Studio di impatto ambientale</p> <p>Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 32 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

- la Convenzione di Parigi del 28 novembre 1986 tra Italia e Francia relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio;
- il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 tra la ex Jugoslavia (territori oggi appartenenti a Slovenia e Croazia) e l'Italia, concernente la sistemazione delle questioni pendenti tra i due Paesi.

La Zona Contigua si estende per 24 miglia marine dalla linea di base, in tale zona lo stato costiero esercita il controllo necessario per prevenire e punire violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione.

La Zona Economica Esclusiva (ZEE), comprende la colonna d'acqua sovrastante il fondo del mare e si estende al di là del mare territoriale, non oltre le 200 miglia marine dalle linee di base. In tale area lo stato gode di "*diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche e o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti*". Ad oggi, l'Italia non ha istituito una Zona Economica Esclusiva.

Per Piattaforma Continentale si intende l'area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza.

I principi adottati dall'Italia per la regolamentazione della ricerca ed estrazione degli idrocarburi nella propria piattaforma continentale sono contenuti nella **Legge n. 613 del 21 Luglio 1967**. La normativa disciplina le condizioni per il rilascio dei permessi di ricerca stabilendo, in armonia con le relative disposizioni della IV Convenzione di Ginevra del 1958, che il limite della piattaforma continentale italiana è costituito dalla isobata dei 200 metri o, più oltre, da punti di maggiore profondità, qualora lo consenta la tecnica estrattiva, sino alla «linea mediana tra la costa italiana e quella degli stati che la fronteggiano», a meno che, con accordo, non venga stabilito un confine diverso.

Per la definizione dei limiti della Piattaforma Continentale italiana, sono stati ufficializzati i seguenti accordi e convenzioni con gli Stati costieri del Mediterraneo (si veda la Figura 2-9):

- Croazia (ex Jugoslavia), accordi ratificati con Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 22 Maggio 1969, in vigore dal 21 gennaio 1970. Successivamente la Legge n. 73 del 14 Marzo 1977, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, ha definito la linea di delimitazione nel golfo di Venezia con la Slovenia. La Slovenia, la Croazia ed il Montenegro sono Stati successori rispetto a questo Accordo. Italia e Croazia hanno stipulato nel 2005 un'Intesa tecnica (Comunicato Ministeriale 30 settembre 2005) che, lasciando inalterato il contenuto dell'Accordo del 1968, per ovviare all'incertezza dei dati cartografici non univoci, ha trasformato in datum WGS 84 le coordinate dei punti da 1 a 42 della linea di delimitazione della piattaforma continentale tracciati sulle carte nautiche italiane ed ex iugoslave allegati all'Accordo del 1968;
- Tunisia, accordo ratificato con Legge n. 347 del 3 Giugno 1978, in vigore dal 16 Dicembre 1978;
- Grecia, accordo ratificato con Legge n. 290 del 23 Marzo 1980, in vigore dal 3 Luglio 1980;

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 33 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

- Albania, accordo ratificato con Legge n. 147 del 12 Aprile 1995, entrato in vigore il 26 Febbraio 1999;
- Spagna, accordo ratificato con Legge n. 348 del 3 Giugno 1978, in vigore dal 16 Novembre 1978;
- Francia, convenzione italo-francese del 28 Novembre 1986 relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio (il 21 Marzo 2015 è stato firmato l'Accordo di Caen che ridefinisce i confini territoriali Italiani e Francesi, l'accordo non ratificato dall'Italia);
- Malta, modus vivendi dal 29 Aprile 1970 riguardante la delimitazione parziale, a carattere provvisorio e senza pregiudizio dei diritti sovrani degli Stati frontisti, dei fondali entro la batimetrica dei 200 metri per mezzo della linea di equidistanza tra le coste settentrionali di Malta e le prospicienti coste della Sicilia.




Figura 2-9: Tavola degli accordi e delle convenzioni stipulate dall'Italia con i paesi frontisti (fonte UNMIG,

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 34 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/cartografia/piattaforma/cartapiattaforma.pdf>)

In conformità a quanto previsto dalla Convenzione UNCLOS, l'Italia ha emanato la **Legge n. 61 dell'8 Febbraio 2006** recante "Istituzione di Zone di Protezione Ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale" e il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 27 Ottobre 2011**, "Regolamento recante istituzione di Zone di Protezione Ecologica del Mediterraneo Nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno".

In queste nuove aree di tutela l'Italia può esercitare la sua giurisdizione per la salvaguardia dell'ambiente marino, applicando criteri di protezione anche sul patrimonio storico, culturale ed archeologico, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dalla Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

Alla data di stesura del presente Studio (Giugno 2018), le Zone di Protezione Ecologica non riguardano il Mar Adriatico.

2.6.2 Convenzione di Espoo

La Convenzione sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale in un Contesto Transfrontaliero (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context), è stata firmata ad Espoo, in Finlandia, il 26 Febbraio 1991 ed è entrata in vigore il 10 Settembre del 1997.

La "Convenzione di Espoo" sancisce l'obbligatorietà delle parti contraenti di valutare l'impatto ambientale relativo a determinate attività potenzialmente impattanti in fase precoce di pianificazione e l'obbligatorietà tra gli Stati di notificare e consultarsi vicendevolmente in tutti i maggiori progetti suscettibili alla creazione di impatti ambientali significativi attraverso i confini.

La "Convenzione Espoo" è stata ratificata dall'Italia con **Legge No. 640** del 3 Novembre 1994, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 Febbraio 1991" che, all'Articolo 2, ne conferisce piena ed intera esecuzione.

Successivamente la convenzione di Espoo ha recepito due emendamenti e il "Protocollo VAS":

- la Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione di Espoo, adottata a Sofia il 27 Febbraio 2001; amplia la definizione di pubblico e prevede l'apertura della Convenzione all'adesione di Stati esterni all'UN/ECE.
- la Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione di Espoo, adottata a Cavtat il 1-4 Giugno 2004; consente alle Parti di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione, aggiorna l'elenco di attività di cui all'Appendice I della Convenzione e disciplina talune questioni istituzionali della Convenzione, quali l'esame del rispetto delle disposizioni, i poteri della riunione delle Parti e l'entrata in vigore degli emendamenti;
- il Protocollo sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla Convenzione di Espoo, fatto a Kiev il 21 maggio 2003; estende l'ambito di applicazione della Convenzione di Espoo (VIA di progetti) anche alla VAS di piani e programmi.

L'Italia ha ratificato i due emendamenti alla Convenzione di Espoo e del Protocollo VAS con **Legge n. 79** del 3 Maggio 2016 recante "Ratifica ed esecuzione di sei accordi in materia ambientale".

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir</p> <p>Studio di impatto ambientale</p> <p>Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 35 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

Il progetto di perforazione del pozzo Calipso 5 Dir non verrà realizzato in un contesto transfrontaliero.

2.6.3 Convenzione di Barcellona

La Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento, o Convenzione di Barcellona, è lo strumento giuridico e operativo del Piano d'Azione delle Nazioni Unite per il Mediterraneo (MAP - Mediterranean Action Plan). La Convenzione è stata firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 da 16 governi ed è entrata in vigore nel 1978.

Nel 1995 è stato adottato il MAP Fase II per sostituire il MAP del 1975, e, al tempo stesso, le Parti contraenti hanno adottato una versione modificata della Convenzione di Barcellona del 1976, ribattezzata Convenzione per la Protezione dell'Ambiente Marino e della Regione Costiera del Mediterraneo.

Ad oggi le parti contraenti sono 22, inclusa l'Unione Europea, e sono determinate a proteggere l'ambiente marino e costiero del Mediterraneo, rafforzando i piani regionali e nazionali per realizzare lo sviluppo sostenibile.

Principali obiettivi della Convenzione sono:

- valutare e controllare l'inquinamento marino;
- garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali marine e costiere;
- integrare l'ambiente nello sviluppo sociale ed economico;
- proteggere l'ambiente marino e le zone costiere attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, e per quanto possibile, eliminare l'inquinamento, sia terrestre che marittimo;
- proteggere il patrimonio naturale e culturale;
- rafforzare la solidarietà tra gli Stati costieri del Mediterraneo;
- contribuire al miglioramento della qualità della vita.

La Convenzione di Barcellona ha prodotto sette Protocolli per affrontare aspetti specifici della conservazione ambientale del Mediterraneo:

1. Protocollo sugli scarichi in mare (Dumping Protocol): Protocollo per la Prevenzione dell'Inquinamento nel Mar Mediterraneo derivante dagli scarichi di mezzi navali ed aerei. Adottato il 16 febbraio 1976 (Barcellona, Spagna), è in vigore il 12 febbraio 1978. Il Protocollo Dumping è stato modificato e registrato come Protocollo per la Prevenzione e l'Eliminazione dell'Inquinamento nel Mar Mediterraneo derivante da scarichi di mezzi navali ed aerei o da incenerimento di rifiuti in mare. Adottato il 10 giugno 1995 (Barcellona, Spagna). Ancora non entrato in vigore;
2. Protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze (Prevention and Emergency Protocol): Protocollo sulla cooperazione per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal traffico marittimo, e, in casi di emergenza, per combattere ogni altra forma di inquinamento nel Mar Mediterraneo. Adottato il 25 Gennaio 2002 (Malta), è in vigore il 17 Marzo 2004. Questo protocollo sostituisce il "Protocollo sulla cooperazione per combattere l'inquinamento del Mediterraneo da sostanze oleose e da altre sostanze pericolose in casi di emergenza, adottato il 16 Febbraio 1976 a Barcellona, Spagna, e già in vigore dal 12 Febbraio 1978;
3. Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma" (LBS Protocol: Land Based Sources): Protocollo

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir</p> <p>Studio di impatto ambientale</p> <p>Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 36 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

sull'inquinamento derivante da fonti presenti e attività umane svolte sulla terraferma che costeggia il Mediterraneo. Adottato il 7 Marzo 1996 (Siracusa, Italia), è in vigore il 11 Maggio 2008. Questo Protocollo sostituisce il "Protocollo per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti presenti sulla terraferma", adottato il 17 maggio 1980 ad Atene, Grecia, e già in vigore dal 17 Giugno 1983.

4. Protocollo sulle Aree Protette di Particolare Interesse e sulla Biodiversità nel Mediterraneo (SPA and Biodiversity Protocol: Specially Protected Areas): Adottato il 10 Giugno 1995 (Barcellona, Spagna), è in vigore il 12 Dicembre 1999. Gli Allegati Annessi (Annexes) allo SPA and Biodiversity Protocol sono stati approvati il 24 Novembre 1996 a Monaco, gli emendamenti agli Annessi II e III, adottati il 6 Dicembre 2013 (Istanbul, Turchia) sono entrati in vigore il 30 Marzo 2014. Questo Protocollo sostituisce il Protocollo sulle "Mediterranean Specially Protected Areas" approvato il 3 Aprile 1982 a Ginevra, Svizzera, e già in vigore dal 23 Marzo 1986.

Il Protocollo ASP/SPA, prende in considerazione anche le specie protette e quelle sfruttate commercialmente; inoltre prevede l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM o Specially Protected Areas of Mediterranean Importance SPAMI), con criteri che prendono in considerazione il grado di biodiversità vero e proprio, la peculiarità dell'habitat e la presenza di specie rare, minacciate o endemiche.

5. Protocollo sull'Altomare (Offshore Protocol): Protocollo per la Protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, dei fondali e del relativo sottosuolo. Adottato il 14 Ottobre 1994 (Madrid, Spagna), è entrato in vigore il 24 Marzo 2011.
6. Protocollo sui rifiuti pericolosi (Hazardous Wastes Protocol): Protocollo contro il pericolo di inquinamento del Mediterraneo derivante dal trasporto e dallo scarico in mare di sostanze pericolose. Adottato il 1 Ottobre 1996 (Izmir, Turchia), in vigore il 19 Gennaio 2008. Il protocollo pone un divieto alle importazioni nei paesi non aderenti alla OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) di effluenti radioattivi e tossici, e pone per le stesse sostanze un divieto di esportazione e trasporto dai paesi dell'OECD ai paesi Non-OECD.
7. Protocollo sullo sviluppo ecosostenibile delle Zone Costiere nel Mediterraneo (ICZM Protocol: Integrated Coastal Zone Management): Adottato il 21 Gennaio 2008 (Madrid, Spagna), è entrato in vigore il 24 Marzo 2011.

L'Italia ha ratificato la Convenzione di Barcellona con la **Legge n. 30** dell'11 Gennaio 1979 e, in seguito alla modifica del 10 giugno 1995, con la **Legge n. 175** del 27 Maggio 1999 recante "Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 Giugno 1995".

Con la **Legge n. 79** del 3 Maggio 2016 l'Italia ha ratificato il "Protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze" firmato a Malta nel 2002.

La Lista ASPIM comprende 33 siti; le aree marine protette italiane inserite nella lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea sono 10 (Figura 2-10):

1. Portofino
2. Miramare
3. Plemmirio

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir</p> <p>Studio di impatto ambientale</p> <p>Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 37 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

4. Tavolara - Punta Coda Cavallo
5. Torre Guaceto
6. Capo Caccia – Isola Piana
7. Punta Campanella
8. Porto Cesareo
9. Capo Carbonara
10. Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre.



Eni S.p.A.
Distretto Centro -
Settentrionale

Data
Luglio 2018

Doc. SICS_219

Pozzo offshore Calipso 5 Dir
Studio di impatto ambientale
Quadro di riferimento Programmatico

Pagina
38 of 79




Figura 2-10: Estratto della carta delle aree ASPIM/SMPAMI (fonte RAC/SPA, http://www.rac-spa.org/sites/default/files/doc_spamis/spamis_2015.pdf)

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 39 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

A seguito della dichiarazione di Almeria 2008, l'UNEP- MAP "Regional Activity Centre for Specially Protected Areas"(RAC / SPA) ha attuato un progetto per promuovere la creazione di una rete ecologica di aree protette nel Mediterraneo attraverso il sistema ASPIM, che comprende le zone che si trovano in mare aperto.



Figura 2-11: Aree Candidate per la Creazione di Nuove ASPIM in mare aperto (fonte RAC/SPA, http://www.rac-spa.org/sites/default/files/doc_open_seas/livre_final.pdf)

2.6.4 Accordo ACCOBAMS

Nel Novembre 1996 fu raggiunto a Monaco un Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle contigue aree atlantiche; tale accordo, denominato ACCOBAMS, ha come scopo quello di ridurre le minacce per i cetacei nel Mediterraneo e nel Mar Nero e aumentare le conoscenze riguardo questi animali.

L'Italia ha ratificato l'Accordo ACCOBAMS con la Legge n. 27 del 10 Febbraio 2005 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996".




Figura 2-12: Area Oggetto dell'Accordo ACCOBAMS dal Novembre 2010 (fonte [accobams.org](http://www.accobams.org), http://www.accobams.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1078:agreement-area&catid=68:presentation&Itemid=1)

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 40 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

Questo accordo prevede da parte di ogni firmatario un impegno a livello normativo, socio-economico nonché scientifico, per l'eliminazione o la riduzione al minimo degli effetti delle attività antropiche sulla sopravvivenza dei cetacei in questi mari.

2.6.5 Convenzione di Bonn

La Convenzione sulle Specie Migratrici appartenenti alla fauna selvatica (o CMS, Convention of Migratory Species) è un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida dell'ONU ed ha come obiettivo quello di garantire la conservazione delle specie migratrici terrestri, acquatiche e dell'avifauna su tutta l'area di ripartizione, con particolare riguardo a quelle minacciate di estinzione (Allegato 1) ed a quelle in cattivo stato di conservazione (Allegato 2).

L'Italia ha ratificato l'Accordo con Legge 25 Gennaio 1983, n. 42, ed alla data del Dicembre 2017 vi aderiscono 125 Paesi più l'Unione Europea.

2.6.6 Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA (AEWA)

L'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia, noto anche come AEWA, abbreviazione di *Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds*, è un trattato indipendente internazionale che ha lo scopo di conservare gli uccelli acquatici migratori elencati nell'Allegato 2 dell'Accordo, in un'area geografica che interessa l'Africa, l'Europa, l'Asia Occidentale, la Groenlandia e il Canada nord-orientale (allegato 1 dell'accordo). Concluso nell'ambito della Convenzione sulle Specie Migratrici il 18 giugno 1995 a L'Aia in Olanda, è entrato in vigore il 1° Novembre 1999.

Alla data del 1 Novembre 2017, aderiscono all'Accordo 119 Paesi più l'Unione Europea; con Legge n. 66/06 l'Italia ha formalmente aderito all'Accordo, che rappresenta una delle principali iniziative sviluppate nell'ambito della Convenzione di Bonn per la conservazione delle specie migratrici (Convention of Migratory Species, CMS).

Il Meeting delle Parti è l'organo decisionale dell'Accordo. Si riunisce ogni tre anni e, tra le sue funzioni, vi è l'adozione del budget, la formulazione di raccomandazioni alle Parti, l'adozione di particolari misure per il rafforzamento dell'efficacia dell'Accordo, la valutazione e decisione di proposte di emendamento all'Accordo.

2.6.7 Convenzione di Londra (MARPOL 73/78)

La convenzione di Londra del 2 Novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978, può essere considerata il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78).

La convenzione definisce norme per la progettazione delle navi e delle loro apparecchiature, stabilisce il sistema dei certificati e dei controlli e richiede agli stati di provvedere per le aree di raccolta e per l'eliminazione dei rifiuti oleosi e dei prodotti chimici. Il trattato riguarda tutti gli aspetti tecnici dell'inquinamento ad eccezione dello scarico dei rifiuti in mare. Si applica a tutte le categorie di navi, ma non all'inquinamento dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse minerarie del fondo marino.

La convenzione Marpol è costituita da 20 articoli e 6 allegati, ognuno specifico per la prevenzione delle diverse forme di inquinamento marino provocato dalle navi:

- Allegato I - Norme per l'inquinamento da oli minerali, entrato in vigore il 2 Ottobre 1983 (l'emendamento del 2004 a tale allegato è in vigore dal 1° Gennaio 2007);
- Allegato II - Norme per la prevenzione dell'inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, in vigore dal 6 Aprile 1987 (l'emendamento del 2004 a tale allegato è in vigore dal 1° Gennaio 2007);

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 41 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

- Allegato III - Norme per la prevenzione dell'inquinamento da sostanze inquinanti trasportate per mare in imballaggi, in vigore dal 1 Luglio 1992;
- Allegato IV - Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi, in vigore dal 27 Settembre 2003 (l'emendamento del 2004 è in vigore dal 1° Agosto 2005);
- Allegato V - Norme per la prevenzione dell'inquinamento da rifiuti solidi scaricati dalle navi, in vigore dal 31 Dicembre 1988;
- Allegato VI - Norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da SO_x e da NO_x da scarichi dei motori marini, in vigore dal 19 Maggio 2005 (ratificato dall'Italia con Legge 6 Febbraio 2006 No. 57: "Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997").

L'Allegato V della Convenzione MARPOL individua alcune aree, note come "Aree speciali", caratterizzate da particolari condizioni oceanografiche, ecologiche e dal particolare traffico marittimo che vi si svolge, per le quali vigono disposizioni più restrittive in merito allo scarico in mare. Tali aree sono: Mar Baltico, Mar Mediterraneo, Mar Nero, Mar Rosso, Zona dei Golfi, Antartide, Mare del Nord, Mar dei Caraibi.

Nel 2011, IMO (International Maritime Organization) adotta misure obbligatorie di natura tecnica e operativa in campo energetico, che hanno come scopo quello di ridurre la quantità delle emissioni di gas serra da parte delle navi; tali misure sono incluse nell'Annesso VI e sono entrate in vigore il 1° Gennaio 2013.

Uno Stato che aderisce alla convenzione Marpol accetta le norme degli allegati I e II. Le norme di cui agli allegati III, IV, V, VI sono invece facoltative. Il 1 Luglio 2010 l'allegato VI della convenzione MARPOL ha subito alcune modifiche riguardanti il controllo delle emissioni di sostanze dannose per l'ozono, riguardanti in particolare le procedure di sicurezza per le navi in transito in aree SECA (Sulphur Emission Control Area).

La MARPOL 73/78 è ratificata in Italia con **Legge No. 662** del 29 Settembre 1980 (MARPOL 73) e **Legge No. 438** del 4 Giugno 1982 (MARPOL 78), lo Stato italiano rientra tra i Paesi che hanno aderito a tutti gli Allegati.

L'attuazione del regime di prevenzione stabilito dalla convenzione di MARPOL è avvenuto con la Legge No. 979 del 31 Dicembre 1982, e s.m.i. sulla Difesa del Mare che vieta lo sversamento di idrocarburi o altre sostanze nocive nelle acque territoriali o interne. La stessa legge impone il divieto di scarico in mare di tali sostanze, anche al di fuori delle acque territoriali italiane.

2.6.8 Direttive e Convenzioni offshore di carattere generale

2.6.8.1 Convenzioni internazionali sugli sversamenti di idrocarburi (OPPRC, CLC e IOPC)

La Convenzione OPRC (*Oil Pollution Preparedness and Response Convention*) sulla prevenzione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, stipulata nel 1990 ed entrata in vigore nel 1995, costituisce un altro pilastro internazionale per la lotta all'inquinamento da idrocarburi. Tale Convenzione approfondisce le tecniche di risposta a situazioni di emergenza causate da incidenti con inquinamento da idrocarburi da navi, da piattaforme offshore, da porti e da altre strutture, mediante la predisposizione di piani di emergenza, procedure di informazione e cooperazione internazionale e lo stimolo alla ricerca ed allo sviluppo di nuove tecnologie.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 42 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

Le Convenzioni Internazionali CLC (Civil Liability Convention) e IOPCF (*International Oil Pollution Compensation Fund*) regolamentano invece il risarcimento del danno in caso di sversamento. La prima riguarda la responsabilità civile per l'indennizzo dei danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi (Bruxelles 1969 e successivi protocolli Londra 1976 e 1992); la seconda regola l'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da idrocarburi (Bruxelles 1971 e successivi protocolli Londra 1976 e 1992).

In Italia le convenzioni CLC e IOPCF sono state ratificate con **Legge No. 177** del 27 Maggio 1999, mentre la convenzione OPRC è stata ratificata con **Legge No. 464** del 15 Dicembre 1998.

2.6.8.2 Direttiva 2008/56/CE (strategia per l'ambiente marino)

La Direttiva 2008/56/CE (MSFD, Marine Strategy Framework Directive), entrata in vigore nel Luglio del 2008, istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Essa contiene gli indirizzi affinché tutti gli Stati membri possano adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020.

La Direttiva 2008/56/CE, è stata recepita in Italia con il **D.Lgs. No. 190** del 13 Ottobre 2010 recante "Attuazione della direttiva 2008/56/CE" (Carta di Livorno), il quale prevede una serie di ulteriori successive azioni da implementare nel tempo. Tra esse spiccano la definizione e l'avvio dei Programmi di Monitoraggio coordinati (MP, Monitoring Programmes).

La definizione e l'avvio dei Programmi di Monitoraggio coordinati costituiscono la seconda fase di attuazione del D.Lgs. 190/2010 e sono successivi ai primi tre fondamentali passaggi della Strategia Marina:

- 1) La valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine (IA, Initial Assessment), eseguita in attuazione dell'art. 8, basata su dati e informazioni esistenti e relativa alle caratteristiche essenziali degli ambienti marini italiani, alle pressioni e agli impatti che su di essi si manifestano, comprensiva anche di una analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado;
- 2) La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale (GES, Good Environmental Status), eseguita in attuazione dell'art. 9, in relazione agli 11 descrittori indicati nell'Allegato I del D.Lgs. No. 190/2010:
 - a. Mantenimento della biodiversità;
 - b. Presenza di specie non indigene;
 - c. Sfruttamento commerciale delle specie marine;
 - d. Tutela della rete trofica marina;
 - e. Riduzione dell'eutrofizzazione di origine umana;
 - f. Integrità dei fondali;
 - g. Effetti causati dalla modifica permanente delle condizioni idrografiche;
 - h. Concentrazione dei contaminanti;
 - i. Contaminanti presenti nel pescato destinato al consumo umano;
 - j. Proprietà e quantità dei rifiuti marini;
 - k. Introduzione di energia compresa l'emissione di rumore sottomarino.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 43 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

- 3) La definizione di traguardi ambientali (ET, Environmental Targets), eseguita in attuazione dell'art. 10, in grado di orientare gli sforzi verso il conseguimento del buono stato ambientale.

La prima fase di attuazione del D.Lgs. 190/2010 è terminata il 15 Ottobre 2012 con la trasmissione alla Commissione Europea degli esiti della valutazione iniziale, delle definizioni di buono stato ambientale e dei traguardi ambientali.

Il termine per la definizione e l'avvio dei Programmi di Monitoraggio coordinati era invece stato fissato al 15 Luglio 2014. Il Decreto 11 Febbraio 2015, con i relativi allegati, individua gli indicatori associati ai traguardi ambientali, stabiliti dal D.Lgs. 190/2010.

Il D.Lgs. 190/2010 prevede anche una terza fase, in attuazione dell'art. 12, che è costituita dalla elaborazione e dall'avvio di Programmi di Misure (PoM, Programmes of Measures) finalizzate a conseguire traguardi ambientali o a mantenere il buono stato ambientale.

La definizione del Programma di Misure (PoM) ha rappresentato la fase successiva all'individuazione dei Gap su Descrittori/Target. L'elaborazione delle misure ha previsto la valutazione tecnica ed economica di diversi possibili scenari, nei quali: (i) la misura adottata migliora sia lo stato socio economico sia quello ambientale, (ii) scenari in cui emergono conflitti, e l'indicatore ambientale migliora mentre quello economico peggiora (con possibili variazioni geografiche e settoriali). Per ogni misura è stata condotta un'analisi dei benefici e costi economico-ambientali, per determinare se il 'saldo netto' economico – ambientale, è positivo o negativo, nonché una valutazione costi-efficacia. Per fare ciò schemi teorici di analisi costi benefici sono stati utilizzati in coerenza ai principi della Direttiva, in linea con le esperienze internazionali, ed in base ai dati disponibili nel caso specifico.

Il percorso di attuazione del D.Lgs. 190/2010 è guidato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) che, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento (art. 4), si avvale di un Comitato Tecnico (art. 5), organismo che concorre alla definizione degli atti inerenti la Strategia Marina, la cui composizione garantisce la rappresentanza ad Amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome, nonché agli enti locali.

L'implementazione della Strategia Marina rappresenta, dunque, uno dei pilastri della "Carta di Livorno", documento di indirizzo per una strategia del mare che coniughi tutela dell'ambiente e crescita economica.

La Carta, messa a punto il 15 Novembre 2014 grazie all'operato di amministrazioni – tra cui la DGRME (Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche) – e gli stakeholders, riconosce la necessità di soddisfare 4 esigenze:

- Una governance unitaria a livello nazionale;
- Le connessioni terra-mare per promuovere la partecipazione delle comunità costiere;
- L'armonizzazione e l'efficacia dei controlli in mare e lungo le coste;
- L'implementazione di adeguate comunicazioni e la partecipazione alla Strategia Marina.

2.6.8.3 Direttiva 2013/30/UE (Sicurezza nelle attività offshore)

Come conseguenza del disastro ecologico del Golfo del Messico avvenuto nel 2010, la Commissione Europea ha avviato un'approfondita analisi delle norme attuali, al fine di fornire una risposta efficace alle emergenze in caso di incidenti nelle acque europee dovuti all'estrazione di olio e gas in mare aperto, e di garantire la sicurezza relativa all'attività di prospezione, ricerca e produzione nel settore idrocarburi in aree di offshore.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 44 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

L'approfondimento è sfociato nella redazione del documento *Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi* (Commissione Europea, 2010), nel quale si riporta come, benché l'Unione disponga già di esempi eccellenti di pratiche normative nazionali (tra le quali figurano, a buon diritto, quelle italiane), un'armonizzazione "verso l'alto" dell'attuale quadro normativo potrebbe ulteriormente migliorare la sicurezza di tali attività.

Sulla scorta di tali risultanze, il 27 Ottobre 2011, la Commissione Europea ha adottato lo schema di Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (Regolamento Offshore), che ha come obiettivo quello fissare elevati standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare aperto, riducendo le probabilità di accadimento di incidenti gravi, limitandone le conseguenze e aumentando, nel contempo, la protezione dell'ambiente marino.

Successivamente, la Proposta di Regolamento è divenuta una "Proposta di Direttiva", a seguito di quanto deliberato dall'EWP (European Water Partnership) del Consiglio e, parallelamente, anche dalla Commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento Europeo. La Proposta di Direttiva è stata approvata dal Consiglio dell'Unione Europea e poi dal Parlamento Europeo e, infine, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 28 Giugno 2013 come Direttiva 2013/30/UE del 12 Giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, in modifica alla direttiva 2004/35/CE.

La Direttiva 2013/30/UE è stata recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo n.145 del 18 Agosto 2015 (Attuazione della Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE) che dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. Impone agli operatori di mettere in atto tutte le misure per prevenire "incidenti gravi" e limitarne le conseguenze sulla base di una gestione del rischio sistematica, in modo che i rischi residui siano "accettabili" per le persone, l'ambiente e gli impianti.

2.6.8.4 Direttiva 2014/89/UE (Pianificazione Spazi Marini)

Dando seguito ad una proposta della Commissione UE del 2013, il 23 Luglio 2014 è stata emanata la Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. L'Italia ha recepito tale Direttiva con Decreto Legislativo n.201 del 17 Ottobre 2016.

L'obiettivo della Direttiva è istituire negli Stati Membri dell'UE un quadro comune europeo per la pianificazione dello spazio marittimo, al fine di garantire uno sviluppo delle attività marittime e costiere e un utilizzo delle risorse offerte dal mare secondo modelli sostenibili. Un'applicazione coerente della pianificazione dello spazio marittimo consentirà un coordinamento migliore tra attività terrestri e marittime. Gli Stati Membri dovranno elaborare una mappatura di tali attività mediante piani di gestione dello spazio marittimo in grado di promuovere una crescita sostenibile, e favorire nel contempo la partecipazione dei soggetti interessati e la cooperazione con gli Stati confinanti. Il ricorso a uno strumento unico contribuirà a dare sicurezza agli investitori e a ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le amministrazioni nazionali preservando i servizi ecosistemici. Facilitando lo sviluppo sostenibile e gli investimenti in attività marittime, la Direttiva contribuirà a realizzare il potenziale dell'economia blu d'Europa in termini di crescita e di occupazione. Il nuovo strumento favorirà inoltre l'attuazione della normativa UE in materia ambientale, come la Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino e la direttiva Habitat.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 45 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

2.6.8.5 Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 Gennaio 2017

Il Decreto Ministeriale del 23/01/2017 fornisce una definizione delle dotazioni minime di attrezzature e scorte di risposta ad inquinamenti marini da idrocarburi, che devono essere presenti in appositi depositi in terraferma, sugli impianti di perforazione, sulla piattaforma di produzione e sulle relative navi d'appoggio. Questo decreto abroga e sostituisce il decreto del 20 Maggio 1982 dell'allora Ministero della Marina Mercantile sulle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.

Il decreto si è reso necessario per via dell'evoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi anni nel settore delle attrezzature e dei prodotti da utilizzare per la bonifica del mare dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi ed ha portato alla revisione e aggiornamento delle dotazioni e scorte che devono essere disponibili su ciascuna piattaforma, sulle navi appoggio e in terraferma per combattere gli effetti dannosi in caso di inquinamenti accidentali.

Il decreto si compone di 8 articoli che trattano i seguenti argomenti:

- Art. 1 "*Costituzione di depositi per la custodia dei materiali*" all'interno del quale viene elencata la loro dotazione minima;
- Art.2 "*Dotazioni delle navi appoggio*";
- Art.3 "*Dotazioni degli impianti di perforazione, delle piattaforme di produzione e delle navi di stoccaggio*";
- Art. 4 "*Piano per l'addestramento del personale all'impiego delle attrezzature*";
- Art. 5 "*Idoneità dei prodotti*";
- Art. 6 "*Disposizioni transitorie*";
- Art. 7 "*Disposizioni finali*".

2.6.9 Rapporti con il progetto

Tutte le attività previste dal progetto di perforazione del pozzo Calipso 5 Dir verranno svolte in ottemperanza alla normativa ed alle convenzioni precedentemente riportate ed agli specifici standard Eni, laddove risultassero più stringenti.

2.7 Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive

La Comunità Europea nell'anno 1992 ha introdotto la Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 Novembre 1992, modificata dalla Direttiva 2007/30/CE del 20 Giugno 2007, volta alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'industria estrattiva, attuata in Italia con il Decreto Legislativo n. 624 del 25 Novembre 1996.

La Direttiva 92/91/CEE stabilisce le "prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione"; dove per «industrie estrattive per trivellazione», all'art. 2, si intendono "tutte le industrie che svolgono attività di estrazione propriamente detta di minerali per trivellazione con perforazioni di sondaggio, di prospezione in vista di una tale estrazione e/o di preparazione delle materie estratte per la vendita, escluse le attività di trasformazione delle materie estratte".

Tale Direttiva definisce gli obblighi che il datore di lavoro deve rispettare al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 46 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

Unitamente alla Direttiva 92/104/CE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, la Dir 92/91/CEE è stata recepita in Italia con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 624 del 25 Novembre 1996, che è andato ad affiancarsi alla precedente normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori impiegati nei cantieri di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi onshore ed offshore.

In fase di realizzazione dell'intervento, nonché in fase esecutiva, verranno applicate le suddette Direttive, unitamente al Decreto Legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 in materia di Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro, che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Come precedentemente indicato, l'Italia ha inoltre ratificato con D. Lgs. n. 145 del 18 Agosto 2015 la Direttiva 2013/30/UE sulla Sicurezza delle operazioni in mare nel settore idrocarburi e che modifica la precedente Direttiva 2004/35/CE. Questa direttiva è stata predisposta a seguito dell'incidente nel Golfo del Messico e prevede l'adozione di elevati standard di sicurezza nelle attività di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi.

2.8 Pianificazione di Settore

2.8.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) – Regione Marche

La Giunta Regionale della Regione Marche con DCR n. 128 del 14 Aprile 2015 ha approvato il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR).

Il Piano Regionale ha valenza temporale pluriennale fino al 2020 ed è stato elaborato sulla base dei seguenti macro obiettivi:

- Minimizzazione della produzione dei rifiuti attraverso efficaci azioni di prevenzione;
- Aumento della raccolta differenziata attraverso la riorganizzazione dei servizi di raccolta secondo il modello del "Porta a Porta";
- Massimizzazione del recupero dei materiali anche attraverso la valorizzazione del rifiuto indifferenziato;
- Miglioramento delle prestazioni tecnico/ambientali degli impianti;
- Massima riduzione dello smaltimento in discarica.

Sulla base di questi obiettivi i risultati che il Piano prefigura sono in sintesi:

- Prevenzione: contrazione della produzione pro capite del rifiuto urbano del 10% al 2020 rispetto al dato medio del periodo 2010-2012;
- Raccolta differenziata: al 2020 la raccolta differenziata per avvio a recupero sarà superiore al 70% a livello di ATO;
- Smaltimento: minimizzazione del ricorso alla discarica attraverso l'evoluzione del sistema impiantistico di pretrattamento per consentire un ulteriore recupero di materia anche dal rifiuto indifferenziato con eventuale possibilità di valorizzazione energetica indiretta.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 47 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

La Proposta di Piano auspica una possibile integrazione funzionale tra le Autorità d'Ambito per il conseguimento di migliori risultati nel sistema gestionale. In particolare si vuole aumentare il soddisfacimento dei fabbisogni impiantistici, superando così quell'elemento di frammentarietà che ha caratterizzato fino ad oggi il settore.

Parte integrante del Piano è il Programma Regionale di Prevenzione dei Rifiuti, importante strumento attuativo che delinea gli orientamenti generali, gli strumenti e le linee di intervento in materia di riduzione dei rifiuti da mettere in atto nel territorio regionale in stretta collaborazione con enti, istituzioni, organizzazioni della società civile scuole e cittadini.

La Proposta di Piano è stata sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica che si è conclusa positivamente migliorando gli aspetti ambientali ed ampliando i livelli di tutela con riferimento ai perimetri dei Siti Natura 2000.

La figura seguente mostra i dati relativi la produzione di rifiuti urbani nel periodo 2001-2011 nella regione Marche. Si fa presente che n. 7 comuni dal 2009 non fanno più parte della regione Marche tali comuni nel 2008 hanno pesato per l'1% della produzione totale regionale (fonte PRGR Regione Marche).




Figura 2-13: Produzione dei rifiuti solidi urbani a livello Regionale, 2001 – 2011.
(Fonte: PRGR Regione Marche)




Figura 2-14. Andamento della percentuale di raccolta differenziata – dettaglio provinciale, 2001 – 2013. (Fonte: PRGR Regione Marche)

Dalla Figura 2-14 si osserva l'aumento della percentuale destinata alla raccolta differenziata dal 2001 fino al 2014, passando da una percentuale di poco superiore al 10% fino ad una percentuale di circa il 60%. La provincia con la maggiore percentuale di raccolta differenziata è Macerata (con quasi il 70%) seguita da Ancona (intorno al 65%) e Pesaro-Urbino (di poco inferiore al 60%).

2.8.2 Piano di Raccolta e di Gestione dei rifiuti prodotti dalle Navi – Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1513 del 29/10/2012 e si applica ai porti di Ancona e Falconara Marittima. L'obiettivo è quello di pianificare la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi che fanno scalo o sostano nell'ambito portuale di Ancona, presso la rada e/o i terminali petroliferi e di individuare il trattamento al quale sottoporli nel rispetto del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Tra gli obiettivi principali, il Piano comprende:

- *“La valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria;*
- *Organizzazione di un servizio che risponda ai criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità;*
- *La descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;*
- *La descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;*
- *Le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti del porto, con il gestore degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con altre parti interessate;*
- *La tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti, nonché realizzazione di una riduzione dei rifiuti, massimizzazione del recupero di materia, minimizzazione della quantità di pericolosità del rifiuto destinato*

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 49 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

allo smaltimento finale e miglioramento delle prestazioni degli impianti esistenti conformemente ai principi del piano Regionale;

- *Le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto.*

Sulla base della legislazione applicabile (capitolo 2) e delle informazioni storiche relative al Porto di Ancona (capitolo 3), il capitolo 4 del Piano descrive l'organizzazione dei servizi offerti alle grandi navi, ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto, descrivendo la tipologia di rifiuti trattati.

2.8.3 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) – Regione Emilia Romagna

Alla data del Febbraio 2018, non è possibile escludere con certezza che i rifiuti prodotti durante le attività vengano gestiti attraverso il Porto di Ravenna, motivo per il quale nella presente paragrafo viene descritto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) dell'Emilia Romagna.

Con Deliberazione n. 67 del 3 Maggio 2016 l'Assemblea Legislativa ha approvato il PRGR, pubblicato sul BURERT n. 140 del 13.05.2016.

Il Piano, a valenza pluriennale (2016 – 2020), suddivide gli obiettivi tra quelli dettati dalle disposizioni normative e quelli propri del Piano stesso, secondo il seguente elenco:

Obiettivi dettati dalle disposizioni normative, le quali impongono

- che sia raggiunto il 65% di raccolta differenziata;
- che sia incrementata la raccolta differenziata dei RAEE (art 14 D.lgs 49/2014);
- che entro il 31/12/2020, relativamente ai Rifiuti Urbani, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio come minimo per carta, metalli, plastica e vetro sia aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- che entro il 31/12/2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi sia aumentata almeno al 70% in termini di peso;
- che entro il 27/03/2018 il conferimento di rifiuti urbani biodegradabili in discarica sia contenuto entro il limite di 81 kg/anno per abitante;
- il divieto di conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato tal quale.

Obiettivi del Piano - Prevenzione

- riduzione della produzione di rifiuti urbani pro capite e dei rifiuti speciali;
- riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali.

Obiettivi del Piano - Recupero di materia

- raggiungimento di almeno il 73% di raccolta differenziata al 2020;
- incremento della qualità della raccolta differenziata che porti al 2020 al riciclaggio di carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico per almeno il 70% in termini di peso rispetto al quantitativo totale delle stesse frazioni presenti nel rifiuto urbano;
- incremento del recupero della frazione organica per la produzione di compost di qualità.

Obiettivi del Piano - Recupero energetico e smaltimento

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir</p> <p>Studio di impatto ambientale</p> <p>Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 50 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

- l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e dei rifiuti speciali non pericolosi, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;
- recupero energetico delle frazioni di rifiuto per le quali non è possibile alcun recupero di materia;
- minimizzazione dello smaltimento a partire dal conferimento in discarica;
- equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti.

La parte descrittiva del Piano dedica un paragrafo specifico ai rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, richiamando la specifica norma (D.Lgs. 182/2003) che dispone, tra l'altro che:

- ogni porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui (art. 4 comma 1);
- nei porti in cui è istituita (in Emilia-Romagna il solo porto di Ravenna), l'Autorità Portuale elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (nel seguito "Piano") e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente per territorio che lo valuta, lo approva e lo integra con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 (art. 5 commi 1 e 2);
- nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità Marittima, il Piano è adottato, d'intesa con la Regione competente, con ordinanza dell'Autorità Marittima e integrato a cura della Regione con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del D.Lgs. 152/2006. In tali porti la Regione predispone lo studio di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 357/1997, acquisisce ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al Piano e cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti (art. 5 comma 4);
- il Piano è aggiornato e approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti almeno ogni tre anni (art. 5 comma 6);
- gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto. Tuttavia il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta obbligo di corresponsione della tariffa (art. 8 commi 1 e 5).

I rifiuti prodotti dalle navi sono dunque oggetto di una normativa specifica che ne prevede la separazione dei flussi rispetto alle altre categorie di rifiuti nonché la pianificazione/regolazione.

La seguente tabella, estratta dal PRGR, riporta lo stato dell'arte della pianificazione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti regionali al Giugno 2015.

 Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale	Data Luglio 2018	Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico	Pagina 51 of 79
---	---------------------	---	--------------------

Tabella 2-2: Pianificazione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti regionali (fonte Regione Emilia Romagna, 2016)

Autorità competente e porti interessati	Piano
Autorità Portuale di Ravenna (porto di Ravenna)	Il Piano vigente è stato aggiornato e approvato dalla Provincia di Ravenna con Deliberazione n. 415 del 26 agosto 2009. È in corso la predisposizione dei documenti utili alla valutazione di compatibilità ambientale dell'ulteriore aggiornamento del Piano.
Capitaneria di Rimini (porti di Cattolica, Riccione, Rimini e Bellaria)	A seguito di intesa regionale espressa con Deliberazione di Giunta n. 421 del 23 aprile 2015, il Piano è stato approvato con Ordinanza n. 27/2015 del 4 maggio 2015 della Capitaneria di Porto di Rimini e ad esso sarà data attuazione da parte del soggetto gestore individuato mediante gara a evidenza pubblica esperita a cura della Regione Emilia-Romagna.
Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico (porto di Cesenatico)	A seguito di intesa regionale espressa con Deliberazione di Giunta n. 804 del 1 luglio 2015, il Piano è stato approvato con Ordinanza n. 30 del 15 luglio 2015 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico e a esso sarà data attuazione da parte del soggetto gestore individuato mediante gara a evidenza pubblica esperita a cura della Regione Emilia-Romagna.
Direzione Marittima di Ravenna (porto di Cervia)	A seguito di intesa espressa dalla Provincia di Ravenna con Deliberazione di Giunta n. 167 del 31 marzo 2009, il piano vigente è stato approvato con Ordinanza n. 68/2009 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna. È in corso la predisposizione dell'aggiornamento del Piano nonché dei documenti utili alla sua valutazione di compatibilità ambientale.
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi (porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino)	Il Piano vigente è stato approvato dalla Provincia di Ferrara con Deliberazione di Consiglio n. 48/20422 del 1 aprile 2009. È in corso la predisposizione dell'aggiornamento del Piano nonché dei documenti utili alla sua valutazione di compatibilità ambientale.

2.8.4 Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del porto di Ravenna

L'Autorità Portuale di Ravenna nel corso del 2004 ha elaborato il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, in seguito denominato Piano, che è stato approvato dalla Provincia di Ravenna il 29 dicembre 2004 con deliberazione n. 804.

Alla data di stesura della presente sezione del SIA (Febbraio 2018), sul portale dell'Autorità Portuale è presente il secondo aggiornamento triennale, approvato dalla Provincia di Ravenna il 26 Agosto 2009 con Deliberazione n. 415.

Il Piano dei rifiuti fa proprie le finalità espresse nell'art. 178 del D.Lgs 152/06 affinché la gestione dei rifiuti nel Porto di Ravenna avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 52 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

- senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

2.9 Traffico marittimo

A livello internazionale è attiva la Convenzione di Londra, che rappresenta la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78, descritta al paragrafo 2.6.7).

L'attuazione del regime di prevenzione stabilito dalla convenzione di MARPOL è avvenuto con la **Legge No. 979** del 31 Dicembre 1982, e s.m.i. sulla Difesa del Mare che vieta lo sversamento di idrocarburi o altre sostanze nocive nelle acque territoriali o interne. La stessa legge impone il divieto di scarico in mare di tali sostanze, anche al di fuori delle acque territoriali italiane.

Le principali Direttive Europee emanate in tema di navigazione e trasporto di merci pericolose sono le seguenti:

- **Direttiva 96/98/CE**, modificata dal Regolamento (CE) n. 596/2009 e dalla Direttiva 2010/68/CE, relativa all'applicazione uniforme degli strumenti internazionali sull'equipaggiamento da sistemare a bordo di navi, per incrementare la sicurezza in mare e per prevenire l'inquinamento marino;
- **Direttiva 2002/84/CE**, recepita con D.Lgs. 119/2005, che modifica le precedenti direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. L'obiettivo della direttiva è migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, creare un unico comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento delle navi e accelerare e semplificare il recepimento delle regole internazionali nella legislazione comunitaria;
- **Direttiva 2005/35/CE**, modificata dalla Direttiva 2009/123/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Scopo della direttiva è recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali.

A seguito dei naufragi dell'Erika in Bretagna nel 1999 e della Prestige al largo delle coste spagnole nel 2002, le norme per la sicurezza marittima dell'UE sono state, ancora una volta, notevolmente rafforzate.

La Commissione Europea ha quindi approvato dei provvedimenti legislativi sulla sicurezza marittima, per apportare correzioni alle lacune evidenziate dal naufragio delle petroliere, tali provvedimenti sono stati emanati in tre differenti "pacchetti":

- Pacchetto Erika I comprende:
 - **Direttiva 2001/105/CE** del 19 Dicembre 2001: ha rafforzato e uniformato le disposizioni giuridiche sancite dalla precedente direttiva per gli organismi abilitati a effettuare le ispezioni e i controlli delle navi (società di classificazione), inoltre ha istituito un sistema di responsabilità in caso di comprovata negligenza da parte degli organi di ispezione;
 - **Direttiva 2001/106/CE** del 19 Dicembre 2001: ha reso obbligatorio il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo per talune imbarcazioni potenzialmente pericolose ed ha introdotto anche una «lista nera» di navi cui può essere rifiutato l'accesso ai porti dell'Unione europea;

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 53 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

- **Regolamento (CE) n. 417/2002** del 18 Febbraio 2002: ha stabilito uno scadenziario per il ritiro dal servizio delle petroliere monoscafo, da sostituirsi con petroliere a doppio scafo;
- **Regolamento (CE) n. 1726/2003** del 22 Luglio 2003: ha stabilito uno scadenziario più rigoroso per il ritiro dal servizio delle petroliere monoscafo, da sostituirsi con petroliere a doppio scafo;
- **Regolamento (UE) n. 530/2012** del 13 Giugno 2012: sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ha abrogato il Regolamento (CE) n. 417/2002 e contrastato talune deroghe potenziali dell'OMI. Precisa che solo le petroliere a doppio scafo che trasportano prodotti petroliferi pesanti potranno battere bandiera di uno Stato membro e vieta a tutte le petroliere monoscafo, a prescindere dalla loro bandiera, l'attracco a porti o terminali offshore o l'ancoraggio in zone sotto la giurisdizione degli Stati membri.;
- Pacchetto Erika II integra il pacchetto Erika 1 con queste direttive:
 - **Direttiva 2002/59/CE** del 27 Giugno 2002: che prevede l'istituzione di un sistema europeo di segnalazione, controllo e informazione sul traffico marittimo, con l'introduzione di un sistema di notifica o pre-notifica dell'arrivo di una nave che trasporta merci pericolose, l'obbligo della scatola nera a bordo ed il divieto alle navi di lasciare i porti in caso di condizioni meteomarine avverse;
 - **Regolamento (CE) n. 1406/2002** del 27 Giugno 2002: ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), con il compito di offrire agli Stati membri e alla Commissione un sostegno scientifico e tecnico nonché verificare l'applicazione delle norme di sicurezza nei trasporti marittimi. Il suo mandato è stato notevolmente ampliato nel corso del tempo per integrare i sistemi di controllo dell'inquinamento (assistenza operativa su richiesta degli Stati membri interessati) e i sistemi di controllo via satellite.

Il Regolamento è stato modificato dai successivi Regolamenti (CE) n. 1644/2003, 724/2004 e 38/2006;
 - **Regolamento (UE) n. 100/2013** del 15 Gennaio 2013 ha modificato la normativa dell'EMSA, chiarendone i compiti di base e quelli ausiliari. Tra i compiti principali dell'Agenzia figurano:
 - i) i lavori preparatori per aggiornare e sviluppare gli atti giuridici pertinenti, in particolare in linea con la normativa internazionale;
 - ii) l'effettiva applicazione dei pertinenti atti giuridici vincolanti;
 - iii) la trasmissione di informazioni appropriate derivanti da ispezioni, al fine di sostenere il controllo degli organismi riconosciuti che svolgono compiti di certificazione a nome degli Stati membri;
 - iv) il sostegno a interventi antiinquinamento, in caso di inquinamento causato da navi, nonché di inquinamento marino provocato da impianti petroliferi e di gas.

All'Agenzia è affidato anche il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione:

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 54 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

- i) sviluppando e rendendo operativo il Centro dati europeo del sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio (LRIT) dell'UE e il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet);
- ii) fornendo dati sulla posizione della nave e l'osservazione della terra alle autorità nazionali competenti e agli organismi dell'Unione pertinenti;
- iii) fornendo sostegno operativo agli Stati membri nelle attività di indagine su incidenti gravi o molto gravi.

I compiti ausiliari dell'EMSA (se creano un notevole valore aggiunto, evitano la duplicazione degli sforzi, e non violano i diritti degli Stati membri) riguardano:

- i) il conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine;
- ii) le emissioni di gas a effetto serra delle navi;
- iii) un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE;
- iv) le potenziali minacce derivanti dagli impianti mobili offshore per l'estrazione di petrolio e gas;
- v) la comunicazione di pertinenti informazioni relative alle società di classificazione per le navi della navigazione interna;
- vi) l'agevolazione dello scambio delle migliori pratiche in maniera di formazione e istruzione marittima.

- Pacchetto Erika III che ha introdotto le seguenti norme:
 - **Direttiva 2009/15/CE** del 23 Aprile 2009 relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
 - **Direttiva 2009/16/CE** del 23 Aprile 2009 relativa al controllo da parte dello Stato di approdo di tutte le navi che approdano in un porto dell'UE e la messa al bando delle navi battenti bandiere incluse nelle liste nere e grigie dal Memorandum of Understanding di Parigi;
 - **Direttiva 2009/17/CE** del 23 Aprile 2009 che modifica la precedente Direttiva 2002/59/CE, sul monitoraggio del traffico navale e le modalità di scambio di informazioni, che impone un AIS (Sistema di Identificazione Automatica) obbligatorio alle navi battenti bandiere europee, nonché l'identificazione e la pianificazione dei luoghi di rifugio pubblicati e dotati di attrezzature adeguate;
 - **Direttiva 2009/18/CE** del 23 Aprile 2009 che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo;
 - **Direttiva 2009/20/CE** del 23 aprile 2009 stabilisce le condizioni controllo da parte dello Stato di approdo dei certificati assicurativi degli armatori per i crediti marittimi (condizioni sottoposte a restrizioni a titolo della convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (Limitation of Liability for Maritime Claim - LLMC) del 1976 modificata dal protocollo del 1996);

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 55 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

- **Direttiva 2009/21/CE** del 23 Aprile 2009 relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera, che impone il rispetto del codice ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) dell'IMO (International Marine Organization);
- **Regolamento (CE) n. 391/2009** del 23 Aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

Le principali Direttive Nazionali emanate in tema di navigazione sono le seguenti:

- **Regio Decreto no. 327** del 30 Marzo 1942 "*Codice della Navigazione*";
- **Decreto Presidente della Repubblica no. 328** del 15 febbraio 1952 "*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)*";
- **Legge no. 84** del 28 Gennaio 1994 "*Riordino della legislazione in materia portuale*";
- **Decreto Ministeriale n. 585** del 31 Marzo 1995 "*Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali*";
- **Decreto Legislativo n. 182** del 24 Giugno 2003 "*Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*";
- **Decreto Legislativo No. 171** del 18 Luglio 2005 "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172*";
- **Decreto Legislativo No. 196** del 19 Agosto 2005 di recepimento della Direttiva 2002/59/CE;
- **Legge no 13** del 9 Gennaio 2006 "*Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta*";
- **Decreto del Presidente della Repubblica no. 89** del 1 Febbraio 2006 "*Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi*";
- **Decreto Legislativo n. 187** del 17 Novembre 2008 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale*";
- **Decreto Legislativo n. 18** del 16 Febbraio 2011 "*Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione*";
- **Decreto Legislativo n. 53** del 24 Marzo 2011 "*Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri*";
- **Decreto Legislativo n. 104** del 14 Giugno 2011 "*Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime*";

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 56 of 79</p>
---	-----------------------------	--	----------------------------

- **Decreto Legislativo n. 111** del 28 Giugno 2012 *“Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi”*;
- **Decreto Legislativo n. 133** del 12/9/2014 *“Sbolcca Italia”* contiene la norma cosiddetta *“Sblocca Porti”*, inizialmente inserita con l’obiettivo di un rilancio della portualità italiana e alternativamente mantenuta o eliminata nelle successive elaborazioni della proposta governativa, che è stata infine confermata all’art. 29 (pianificazione strategica della portualità e della logistica) del provvedimento;
- **Legge n. 167** del 7 Ottobre 2015 *“Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto”*.

2.9.1 Rapporti con il progetto

Tutte le attività previste dal progetto di perforazione del pozzo Calipso 5 Dir verranno svolte in ottemperanza alla legislazione vigente precedentemente riportata.

2.10 Aree sottoposte a tutela, protezione, vincoli e restrizioni

Come detto in precedenza, la piattaforma Calipso (già esistente) è ubicata a circa 35 km dalla costa, in direzione Nordest rispetto al porto di Ancona. Per tale motivo l’analisi dei vincoli di cui ai prossimi paragrafi sarà incentrata sul tratto di costa della Provincia di Ancona, che va dal Comune di Senigallia (Nordovest rispetto alla piattaforma) al Comune di Porto recanti (Sudovest rispetto alla piattaforma).




Figura 2-15: Ubicazione della concessione di coltivazione e della piattaforma Calipso (fonte: dati UNMIG rielaborazione Amec Foster Wheeler)

2.10.1 Beni vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.

I vincoli paesaggistici sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (il quale all'art. 2, innovando rispetto alle precedenti normative, ha ricompreso il paesaggio nel "Patrimonio culturale" nazionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale Codice ha seguito nel tempo l'emanazione del D. Lgs. n. 490 del 29 Ottobre 1999, il quale era meramente compilativo delle disposizioni contenute nella legge No. 1497 del 29 Giugno 1939, nel D.M. del 21 settembre 1984 (decreto "Galasso") e nella Legge No. 431 del 8 Agosto 1985 (Legge "Galasso"), norme sostanzialmente differenti nei presupposti.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l'intero patrimonio paesaggistico nazionale derivante dalle precedenti normative fino allora vigenti e ancora di attualità nelle specificità di ciascuna.

Le disposizioni del Codice che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l'art. 136 e l'art. 142.

 Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale	Data Luglio 2018	Doc. SICS_219 Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico	Pagina 58 of 79
---	---------------------	---	--------------------

L'art. 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (lett. a) e b) "cose immobili", "ville e giardini", "parchi", ecc., c.d. "bellezze individue", nonché lett. c) e d) "complessi di cose immobili", "bellezze panoramiche", ecc., c.d. "bellezze d'insieme").

L'art. 142 individua le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, quali "territori costieri" marini e lacustri, "fiumi e corsi d'acqua", "parchi e riserve naturali", "territori coperti da boschi e foreste", "rilievi alpini e appenninici", ecc.

Oltre alla fascia costiera (300 metri dalla battigia), lungo il tratto di costa marchigiana prospiciente l'area di progetto si individuano le seguenti aree vincolate (per una visualizzazione grafica si faccia riferimento alla Tavola 4).

Vincolo	Nome	Legge di riferimento	Decreto istitutivo	Stato del vincolo	Distanza da Piattaforma a Calipso
110006	Località denominata Cittadella nel Comune di Ancona	D. Lgs. 42/04	1955-04-23	Vincolo operante	37 km SO316
110314	Promontorio del Monte Conero nei Comuni di Ancona Sirolo Numana e Camerano np centri abitati ingloba 110009 110092 110091 110077 110035 110315 110034 110005 110003 110300	DM 21/9/84	1985-07-31	Vincolo che comprende, inglobandoli, vincoli precedenti	36 km SO
110316	Valle del fiume Esino nei comuni di Falconara Marittima Serra S. Quirico np centri abitati come da prg ingloba 110037 110041 110071 110048 110057 110056 110052 110068 modifica 110072	DM 21/9/84	1985-07-31	Decreto che modifica un vincolo esistente	45 km SO
110087	zona del fiume Misa nella città di Senigallia che offre numerosi punti di vista	L. 1497/39	1960-09-14	Vincolo operante	54 km O

Tabella 2-3: Elenco aree soggette a vincolo paesaggistico situate lungo le coste marchigiane (fonte: Sitap beni culturali <http://www.sitap.beniculturali.it/>)

Il codice vincolo n. 110314 comprende quasi totalmente il Parco naturale del Conero, vincolato ai sensi dell'articolo 142, lettera g.

Il Parco si estende su una superficie di 5.982,74 ha, interessando circa 22 km di costa, in corrispondenza dei Comuni di Ancona, Camerano, Sirolo e Numana.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 59 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------




Figura 2-16: Ubicazione della piattaforma Calipso e dei vincoli paesaggistici (fonte: rielaborazione Amec Foster Wheeler)

2.10.2 Zone archeologiche marine

La Convenzione UNESCO di Parigi, del 2001, stabilisce uno standard comune per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, prevedendo misure di prevenzione contro la possibilità che questo sia saccheggiato o distrutto.

Questa Convenzione ha lo scopo di consentire alle parti contraenti di proteggere e valorizzare al meglio il loro patrimonio anche in mare, limitando i fenomeni di sciabordaggio e di sfruttamento incondizionato, confermando ed ampliando i principi di base da adottare per la tutela dei beni archeologici sommersi, per i quali in Italia si applicano gli stessi principi adottati per i beni archeologici di sottosuolo.

Il patrimonio culturale subacqueo è costituito da tutte le tracce di esistenza umana (strutture, edifici, resti umani, navi, aerei e veicoli affondati e il loro carico, oggetti preistorici) di carattere culturale che siano state sommerse, in parte o in toto, da almeno cento anni. Tra i principi fondamentali, oltre alla tutela di tale patrimonio, sono promossi la conservazione in sito dei reperti, il divieto di sfruttamento ai fini commerciali, il rispetto dei resti umani sommersi, e sono sancite linee guida per la qualifica degli operatori e le metodologie di conservazione e gestione dei siti.

La Convenzione UNESCO si compone di 35 articoli e di un unico Allegato, ed è stata ratificata in Italia con la Legge n. 157 del 23 Ottobre 2009 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo). Precedentemente alla Legge 157/2009 il Codice dei Beni Culturali nell'articolo 94 ha recepito le previsioni dettate

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 60 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

dalla Convenzione e dal relativo Allegato, in particolare per quanto riguarda i beni archeologici e storici rinvenuti nella zona tra le 12 e le 24 miglia marine.

Dalla consultazione dei database nazionali e regionali non risultano presenti zone archeologiche marine nell'area di progetto e nelle sue vicinanze.

Si segnala la presenza, a Sud del porto di Ancona, dell'area archeologica sommersa "Peschiera romana della Scalaccia", lungo la costa in località Pietralacroce (l'ubicazione precisa non è disponibile).

2.10.3 Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR)

Il Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), approvato con Deliberazione Amministrativa n. 197 del 3 Novembre 1989, disciplina gli interventi sul territorio con il fine di conservare l'identità storica, garantire la qualità dell'ambiente e il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali.

A norma dell'art. 32, è stato definito l'elenco degli ambiti di tutela della costa cartograficamente delimitati che, per il tratto di costa preso in esame, comprende:

- Foce del Fiume Cesano (Comuni di Mondolfo e Senigallia, 56 km Ovest dalla piattaforma);
- Fosso Trocco (Senigallia, 56 km Ovest dalla piattaforma);
- Scapezano (Senigallia, 56 km Ovest dalla piattaforma);
- Torre Albani (Senigallia e Montemarcano, 50 km Sud-Ovest dalla piattaforma);
- Marina (Montemarcano, 47 km Sud-Ovest dalla piattaforma);
- Foce del Fiume Esino (Falconara Marittima, 45 km Sud-Ovest dalla piattaforma);
- Villa Colle Ameno (Ancona, 42 km Sud-Ovest dalla piattaforma);
- Foce del Fiume Musone (Numana e Porto Recanati, 43 km Sud dalla piattaforma);
- Fosse della Marina (Porto Recanati, 44 km Sud dalla piattaforma).

Si tratta di aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale, per le quali vigono strumenti di tutela regionale.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 61 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------




Figura 2-17: Ubicazione della piattaforma Calipso e vincoli definiti dall'articolo 32 del PPAR (fonte: rielaborazione Amec Foster Wheeler degli Elaborati Cartografici del Piano)

2.10.4 Aree Naturali Protette (EUAP)

La Legge 394/91 classifica le Aree Naturali Protette e ne istituisce l'Elenco ufficiale, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato Nazionale per le aree protette.

Le aree naturali protette sono zone caratterizzate da un elevato valore naturalistico, per le quali è prevista la protezione in modo selettivo del territorio ad alta biodiversità (si faccia riferimento alla Tavola 3).

Nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) sono iscritte le aree oggetto di protezione, classificate in:

1. Parchi Nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future (Comma 1);
2. Parchi Naturali Regionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più Regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (Comma 2).

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 62 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

3. Riserve Naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati (Comma 3).

Il sistema marchigiano delle aree protette è composto da 2 Parchi Nazionali, 4 Parchi Regionali, 3 Riserve Naturali Statali e 3 Riserve Naturali Regionali per una superficie complessiva di circa 90.052 ettari, pari al 9,58% dell'intera superficie regionale.

Nel tratto di costa considerato è presente il Parco terrestre regionale del Conero che, come detto in precedenza, è distante circa 35 km dall'area in cui verrà realizzato il pozzo Calipso 5 Dir.

Si segnala la presenza dei seguenti Parchi e Riserve Regionali presenti lungo la costa ad una distanza maggiore:

- Parco naturale regionale del Monte San Bartolo, posto tra i comuni di Gabicce e Pesaro, distante 80 km Ovest dalla piattaforma;
- Riserva naturale regionale Sentina, situata alla foce del Fiume Tronto, distante oltre 100 km in direzione Sud dalla piattaforma.




Figura 2-18: Ubicazione della piattaforma Calipso e delle aree naturali terrestri protette (fonte: rielaborazione Amec Foster Wheeler)

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 63 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

2.10.5 Aree marine protette

Le aree marine protette sono istituite ai sensi delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 con un Decreto del Ministro dell'Ambiente che contiene la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione.

Sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Al fine dell'istituzione di un'area marina protetta, un tratto di mare deve innanzitutto essere individuato per legge quale "area marina di reperimento", cioè come area meritevole di tutela.

Una volta avviato l'iter istruttorio dell'area marina di reperimento, questa viene considerata come area marina protetta di prossima istituzione.

Le 48 Aree marine di reperimento finora individuate (49 se si considera che le Isole Pontine sono state scorporate in: Isole di Ponza, Palmarola e Zannone e Isole di Ventotene e Santo Stefano) sono state definite dalle leggi 979/82 art.31, 394/91 art.36, 344/97 art.4 e 93/01 art.8.

Di queste, 27 sono state istituite e altre 17 sono di prossima istituzione, in quanto è tuttora in corso il reattivo iter tecnico amministrativo.

Le restanti 5 sono solo state indicate dalla legge come meritevoli di tutela, ma non è ancora iniziato alcun iter amministrativo per l'istituzione.

Ad oggi, in Italia, le aree marine protette sono 27 oltre a 2 parchi sommersi, e tutelano complessivamente circa 228 mila ettari di mare e circa 700 chilometri di costa. Ogni area è suddivisa, generalmente, in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela, denominate A, B, e C:

- Zona A: di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio;
- Zona B: di riserva generale, dove sono consentite, spesso regolamentate e autorizzate dall'organismo di gestione, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente influiscono con il minor impatto possibile;
- Zona C :di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta, dove sono consentite e regolamentate dall'organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. La maggior estensione dell'area marina protetta in genere ricade in zona C.

Nella Regione Marche non sono presenti aree marine protette. Tra le aree marine di prossima istituzione risultano presenti le aree marine Costa del Monte Conero (ad oltre 33 km Sudovest dalla piattaforma Calipso) e Costa del Piceno (ad oltre 78 km in direzione Sud dalla piattaforma Calipso).

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 64 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------




Figura 2-19: Ubicazione della piattaforma Calipso e delle aree naturali marine protette (fonte: rielaborazione Amec Foster Wheeler)

2.10.6 Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC e IBA)

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" detta "Direttiva Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Concernente la conservazione degli uccelli selvatici" detta "Direttiva Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le aree che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse: la Direttiva Habitat, infatti, intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 65 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).

Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono invitati a mantenere o, all'occorrenza, sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della Rete stessa.

In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e quasi il 4% di quello marino.

La Direttiva "Uccelli" non definisce criteri omogenei per l'individuazione e designazione delle ZPS: per tale motivo, al fine di rendere applicabile tale Direttiva, la Commissione Europea ha incaricato la BirdLife International (una rete che raggruppa numerose associazioni ambientaliste dedicate alla conservazione degli uccelli in tutto il mondo) di sviluppare, attraverso il Progetto europeo "Important Bird Area (IBA)", uno strumento tecnico per individuare le aree prioritarie alle quali si applicano gli obblighi di conservazione previsti dalla Direttiva stessa. La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C - 3/96 del 19/05/98, ha riconosciuto l'inventario IBA per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS.

In Italia il primo inventario delle IBA italiane è stato pubblicato nel 1989, seguito nel 2000 da un secondo inventario più esteso.

I siti SIC, ZPS e IBA presenti lungo le coste marchigiane sono i seguenti:

- ZSC IT5310006 Colle San Bartolo;
- ZSC IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo;
- ZSC IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare;
- ZSC IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli (area coincidente con l'IBA 087);
- SIC IT5340022 Costa del Piceno - San Nicola a mare;
- ZPS IT5310024 Colle San Bartolo e litorale pesarese (parzialmente coincidente con il SIC IT5310006);
- ZSC e ZPS IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce;
- ZPS IT5320015 Monte Conero (in parte anche IBA 085);

Tra le aree sopraelencate, le più vicine all'area di intervento risultano essere:

- ZSC IT5320005 "Costa tra Ancona e Portonovo", 36 km in direzione Sud-Ovest dalla piattaforma;
- ZSC IT5320006 "Portonovo e falesia calcarea a mare", 36 km in direzione Sud-Ovest dalla piattaforma;
- ZSC IT5320007 "Monte Conero", 37 km in direzione Sud-Ovest dalla piattaforma;
- ZPS IT5320015 "Monte Conero", 35 km in direzione Sud-Ovest dalla piattaforma.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 66 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------




Figura 2-20: Ubicazione della piattaforma Calipso e delle aree Natura 2000 (fonte: rielaborazione Amec Foster Wheeler)

2.10.7 Zone Umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar, 1971) e Aree umide identificate dal progetto MedWet - ISPRA

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.

L'atto viene siglato nel corso della "Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici", promossa dall'Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB- International Wetlands and Waterfowl Research Bureau) con la collaborazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN - International Union for the Nature Conservation) e del Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP - International Council for bird Preservation).

Le Zone Umide rappresentano habitat per gli uccelli acquatici: sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie, comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri.

Ad oggi 50 siti del nostro Paese sono stati riconosciuti e inseriti nell'elenco d'importanza internazionale stilato ai sensi della Convenzione di Ramsar. Non sono presenti siti Ramsar nei pressi dell'area di studio.



Figura 2-21: Ubicazione area Ramsar in Italia (fonte MATTM, <http://www.minambiente.it/pagina/zone-umide-di-importanza-internazionale>)

L'Italia nel Dicembre 2007, secondo il metodo del "Pan Mediterranean Wetland Inventory" (PMWI) di MedWet, ha avviato il progetto "Inventario delle zone umide" coordinato da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Le zone umide inventariate in Italia sono in totale 1520.

La Regione Marche, nel corso del progetto "Inventario delle zone umide", ne ha individuate 38, la cui ubicazione è riportata nella seguente figura.




Figura 2-22: Inventario delle zone umide regionali (Fonte: Regione Marche, progetto Medwet)

Nel tratto di costa prospiciente l'area di progetto, a circa 40 km dalla stessa, è presente la zona umida n.2 (Figura 2-22) "Portonovo e Falesia calcarea mare" distante 36 km in direzione Sud dalla piattaforma.

2.10.8 Zona di tutela biologica e di ripopolamento ittico

Le zone di tutela biologica (ZTB) sono aree di mare protette istituite per salvaguardare e ripopolare le risorse marine dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per salvaguardare e ripopolare le risorse marine. Le prime aree marine sono state disciplinate dal D.M. del 16 Giugno 1998, in seguito al quale sono stati emanati differenti decreti per la loro istituzione.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 69 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

Con il D.M. del 9 Marzo 2006, è stato costituito il Comitato di Gestione (CG) delle ZTB con il compito di consentire, con un'ottica di carattere strategico complessivo, la regolamentazione dell'attività di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo di tutte le zone di tutela biologica. Il CG delle ZTB ha terminato la prima parte dei lavori stilando un documento che prevede specifiche misure di protezione nelle aree in cui si concentrano stadi critici delle popolazioni ittiche di alcune fra le principali specie demersali e laddove vengono localizzate aree di ripopolamento naturale.

In tutte le ZTB è vietato:

- la pesca del novellame di tutte le specie di pesci, per tutto l'anno;
- l'esercizio di tutte le forme di pesca professionale, sportiva e della pesca ricreativa, inclusa la pesca subacquea se non esplicitamente consentita.

Relativamente all'utilizzo degli attrezzi in ogni singola area viene limitare l'uso di uno o più attrezzi di pesca o fissare delle caratteristiche tecniche particolari per gli attrezzi.

L'istituzione delle ZTB, nate proprio nell'ambito delle politiche di gestione della pesca, va però considerata congiuntamente, oltre che con le norme di tutela degli habitat protetti previste della più recente normativa comunitaria, anche con l'istituzione delle aree marine protette (istituite con decreto del MATTM- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e con l'individuazione di SIC e ZPS, che rappresentano forme diverse di tutela specifica nelle zone quali si riscontra presenza di habitat considerati sensibili, vulnerabili e/o di particolare interesse, da inserire all'interno della rete Natura 2000.

Fino ad oggi sono state istituite 13 ZTB distribuite tra le varie Geographical Sub Areas (GSA)¹ FAO e nelle acque prospicienti quasi tutte le Regioni amministrative costiere italiane.

Lungo le coste antistanti l'area oggetto di studio non sono tuttavia presenti Zone di Tutela Biologica.

¹ Aree geografiche istituite ai fini della gestione della pesca



Figura 2-23: Ubicazione della piattaforma Calipso e delle principali zone di tutela biologica - ZTB (fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, "Lo Stato della Pesca nei Mari Italiani" 2012)

L'Area "Barbare", anch'essa ampiamente al di fuori dell'area di studio (circa 20 km a Nord della piattaforma Calipso), istituita con Decreto Ministeriale 16 marzo 2004, è un'area in cui si osserva un'elevata concentrazione di piattaforme estrattive, le quali svolgono un ruolo simile alle barriere artificiali, strutture poste a difesa dei litorali contro la pesca a strascico illegata. Inoltre le piattaforme, con le loro strutture intricate, ricche di anfratti, rifugi ecc., rappresentano un elemento di diversificazione nell'habitat originario monotono e costituiscono dei meccanismi bio-ecologici in grado di aumentare la produzione alieutica di un ecosistema.

Un altro sistema di zone di particolare interesse, è quello rappresentato dalle Zone Marine di Ripopolamento, originariamente definite dalla Legge n. 41 del 17 Febbraio 1982 che è stata abrogata dall'art. 23 del D. Lgs. n. 154 del 26 Maggio 2004 e s.m.i. recante "modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 38 del 7 Marzo 2003", attualmente vigente.

Nel tratto di mare considerato non è indicata la presenza di zone marine di ripopolamento.

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 71 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

2.10.9 Zone interdette alla pesca, all'ancoraggio ed alla navigazione

Le principali normative che disciplinano la navigazione nelle acque territoriali dello Stato italiano sono il Regio Decreto n. 327 del 30 Marzo 1942, recante "Codice della navigazione", e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 15 Febbraio 1952, recante "Regolamento di attuazione del codice della navigazione" e successive modifiche e integrazioni. Ad esse si aggiungono le norme in materia di pesca marittima ossia la Legge n. 963 del 14 Luglio 1965 e il D.P.R. n. 1639 del 2 Ottobre 1968.

Gli organi di controllo delle acque territoriali italiane sono le Direzioni Marittime e le Capitanerie di Porto.

Le Direzioni Marittime sono gli uffici amministrativi periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ed hanno normalmente sede in un porto principale. Esse costituiscono il comando gerarchicamente più elevato rispetto alle Capitanerie di Porto.

Le Capitanerie di Porto fanno parte della Marina Militare e svolgono compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri.

L'ambito di competenza di tali organi si basa sulla suddivisione amministrativa del litorale italiano in zone e compartimenti marittimi: la zona marittima è l'ambito di competenza della Direzione Marittima mentre il compartimento marittimo è l'ambito di competenza delle Capitanerie di Porto.

In Italia sono presenti 15 Direzioni Marittime e 54 Capitanerie di Porto.

L'area della piattaforma Calipso ricade in un tratto di mare di competenza della Capitaneria di Porto di Ancona.

Le ordinanze ed i divieti alla navigazione e all'ancoraggio emessi dall'ufficio summenzionato si concentrano lungo la costa e all'interno del porto.

Nello specifico, però, la piattaforma Calipso è inserita al punto 19 della Ordinanza 36/2016 del 1 Giugno 2016 "Coltivazione degli Idrocarburi nell'ambito del compartimento marittimo di Ancona", in cui se ne indicano coordinate, forma ed impianti di segnalazione luminosa. Navigazione, ancoraggio, pesca o altre attività marittime sono vietate in un raggio di 500 metri dal centro della piattaforma stessa.

2.10.10 Aree sottoposte a restrizioni di natura militare

Alcune zone marine, lungo le coste italiane, sono impegnate saltuariamente per l'esecuzione di esercitazioni navali di unità di superficie e di sommergibili, di tiro, di bombardamento, di dragaggio ed anfibia.

I tipi di regolamentazione che possono essere istituiti sono:

- interdizione alla navigazione o avvisi di pericolosità all'interno delle acque territoriali;
- avvisi di pericolosità nelle acque extraterritoriali.

Ciascuna zona regolamentata è indicata con una lettera, seguita da cifre, allo scopo di identificare:

- il tipo di attività che causa l'interdizione o la pericolosità della zona (lettera);
- il tipo di zona (prima cifra);
- il Dipartimento Militare Marittimo (MM) o Comando Militare Marittimo Autonomo (CMMA) di giurisdizione (seconda cifra);
- una zona specifica (ulteriore cifra).

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 72 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

La lettera distintiva di zona e la corrispondente prima cifra sono:

- T 8: zone impiegate per esercitazioni di tiro (Mare - Terra);
- E 3: zone impiegate per esercitazione di tiro (Terra - Mare);
- M 5: zone in cui sono presenti ostacoli subacquei (Esercitazioni di dragaggio);
- S 7: zone nelle quali vengono svolte esercitazioni con sommergibili.

Oltre alle zone oggetto di emissione di Avvisi ai Naviganti, identificate come sopra specificato, esistono altre zone soggette a restrizione dello spazio aereo.

Tali zone sono identificate con una lettera, indicante il tipo di restrizione in atto, seguita da un numero che serve per individuare la zona specifica. Le lettere impiegate sono:

- P: Zona vietata - Spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale il volo degli aeromobili è vietato.
- R: Zona regolamentata - Spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale il volo degli aeromobili è subordinato a determinate specifiche condizioni.
- D: Zona pericolosa - Spazio aereo di dimensioni definite, all'interno del quale possono svolgersi attività pericolose per il volo degli aeromobili durante periodi di tempo specificati.

Le zone interdette o pericolose alla navigazione sono graficamente riportate anche sulla carta n. 1050 (Zone normalmente impiegate per le esercitazioni navali e di tiro e zone dello spazio aereo soggette a restrizioni - Scala 1:1.700.000) edita dall'Istituto Idrografico della Marina.

Nelle figure seguenti si riproduce la "Carta n. 1050", con relativa legenda, riportata nella Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2017 e parte della stessa carta con il particolare dell'area di interesse.




Figura 2-24: Carta n. 1050 (Zone normalmente impiegate per le esercitazioni navali e di tiro e zone dello spazio aereo soggette a restrizioni – Scala 1:1.700.000) edita dall’Istituto Idrografico della Marina e riportata nella Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2017 (fonte: http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/comandanti/scientifici/idrografico/Documents/Premessa_2017_nuova_da_EDT_WEB.pdf)

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 74 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------




Figura 2-25: Legenda Carta n. 1050 (fonte: http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/comandanti/scientifici/idrografico/Documents/Premessa_2017_nuova_da_EDT_WEB.pdf)




Figura 2-26: Estratto della Carta n. 1050 dell'area di interesse (fonte: http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/comandanti/scientifici/idrografico/Documents/Premessa_2017_nuova_da_EDT_WEB.pdf)

Come si evince dalla Figura 2-26, l'area di progetto non si sovrappone ad alcuna area di tiro.

2.10.11 Rapporti con il progetto

Il pozzo Calipso 5 Dir verrà perforato dall'omonima piattaforma Calipso, distante circa 35 km dalle coste marchigiane, già esistente.

L'analisi proposta nei precedenti paragrafi ha evidenziato come l'area di progetto non ricade all'interno di zone in alcun modo vincolate.

2.11 Pesca marittima e acquacoltura

Con Legge Regionale n. 13 Maggio 2004, n.11, la Regione Marche ha emanato le proprie norme in materia di pesca marittima ed acquacoltura che, all'art. 4, stabilisce che la Regione



si doti di un Piano triennale il quale, nel rispetto di competenze e strumenti di programmazione nazionali ed europei, individui linee di azione volte:

- alla salvaguardia e incremento delle risorse ittiche della Regione;
- allo sviluppo economico delle attività appartenenti all'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura;
- alla crescita in termini di efficienza e di professionalità delle aziende del settore;
- allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione;
- alla promozione della commercializzazione e del consumo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- allo sviluppo di condizioni che favoriscano il rispetto delle norme in materia ambientale e sanitaria.

Il Piano stabilisce inoltre i criteri per l'individuazione delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate a fini di pesca scientifica e acquacoltura.

Come visibile in Figura 2-27, le aree di allevamento ittico ed acquacoltura sono prossime alla costa e, dunque, a notevole distanza rispetto all'ubicazione della piattaforma Calipso.

In termini di zone di pesca, l'intero Mar Adriatico è compreso nella zona FAO 37.1 Mediterraneo Occidentale, sotto zona 37.2.1 Mar Adriatico. Come evidenziato in precedenza, comunque, specifiche e periodiche ordinanze della Capitaneria di Porto di Ancona vietano ancoraggio, transito e attività di pesca in un raggio di 500 metri dalle piattaforme.






Figura 2-27: Aree di allevamento ittico ed acquacoltura (fonte: Demanio marittimo Allegato 5 rielaborazione Amec Foster Wheeler)




Figura 2-28: Aree di allevamento ittico ed acquacoltura (fonte: Demanio marittimo Allegato 6 rielaborazione Amec Foster Wheeler)

 <p>Eni S.p.A. Distretto Centro - Settentrionale</p>	<p>Data Luglio 2018</p>	<p>Doc. SICS_219</p> <p>Pozzo offshore Calipso 5 Dir Studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Programmatico</p>	<p>Pagina 78 of 79</p>
--	-----------------------------	--	----------------------------

BIBLIOGRAFIA

MiSE. (2017). *Strategia Energetica Nazionale 2017 - Audizione Parlamentare*.

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), a cura di Cautadella S., Spagnolo M., *Lo Stato della Pesca e dell'Acquacoltura nei Mari Italiani*, 2012.

Istituto Idrografico della Marina, *Premessa agli avvisi ai naviganti 2017 e avvisi ai naviganti di carattere generale*, 2017.

"Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse" pubblicazione UNMIG Energy Information Administration. (2016). *International Energy Outlook 2016*.

Eurogas . (2013). *Eurogas Statistical Report - 2013*.

AEEGSI. (2016). *Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, Anno 2015*.

COM. (1995). *Una politica energetica per l'Unione europea*.

COM. (2000). *Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico*.

COM. (2002). *Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico*.

COM. (2006). *Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura*.

COM. (2013). *Un quadro per le Politiche dell'Energia e del Clima all'orizzonte 2030*.

SITOGRAFIA

<http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione>

<http://unmig.mise.gov.it/>

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=202944>
1: strategia-energetica-nazionale-sen

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:l28060>

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:l28164>

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32013L0030>

<http://www.unece.org/env/eia/eia.html>

www.eea.europa.eu

www.isprambiente.gov.it

www.minambiente.it

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202>

<http://www.ramoge.org/it/fonctionnement.aspx>

<http://www.rac-spa.org/>

<http://www.un.org/Depts/los/index.htm>

http://www.accobams.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=1

<http://www.imo.org/>

<http://www.parks.it/>

www.ramsar.org

<http://www.birdlife.org/>

<http://www.sitap.beniculturali.it/index.php>

www.guardiacostiera.it

www.marina.difesa.it

www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/151/archeologia-subacquea

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

<http://natura2000.eea.europa.eu/>

<http://www.minambiente.it/pagina/zone-umide-di-importanza-internazionale>